

**Regolamento "Procedure per la disciplina delle operazioni con Parti  
Correlate"**

Gennaio 2014

## INDICE

|          |  |    |
|----------|--|----|
| 1        | Premessa .....   | 3  |
| 1.1      | Oggetto .....  | 3  |
| 1.2      | Perimetro di applicazione e modalità di recepimento .....  | 3  |
| 1.3      | Normativa collegata .....  | 3  |
| 1.4      | Riepilogo aggiornamenti .....  | 4  |
| 2.1      | Termini di riferimento .....   | 5  |
| 2.2      | Ruoli e Responsabilità.....  | 7  |
| 2.2.1    | Credito Bergamasco .....   | 7  |
| 2.2.2    | Altre Società appartenenti al Gruppo.....  | 7  |
| 2.2.3    | Funzioni aziendali.....  | 8  |
| 2.3      | Modello dei processi.....  | 9  |
| 3        | Principi comuni alle fasi del processo .....   | 10 |
| 4        | Processi.....  | 11 |
| 4.1      | Individuazione, nomina e compiti del Comitato.....   | 11 |
| 4.1.1    | Principi .....   | 11 |
| 4.1.2    | Ruoli e Responsabilità.....  | 11 |
| 4.2      | Elaborazione e approvazione delle procedure.....   | 12 |
| 4.2.1    | Principi .....   | 12 |
| 4.2.2    | Ruoli e Responsabilità.....  | 12 |
| 4.3      | Identificazione e censimento dei Soggetti .....  | 12 |
| 4.3.1    | Principi .....   | 12 |
| 4.4      | Gestione delle Operazioni .....  | 16 |
| 4.4.1    | Esclusioni.....  | 16 |
| 4.4.2    | Tipologia delle Operazioni.....  | 17 |
| 4.4.3    | Esenzioni e deroghe.....   | 19 |
| 4.4.4    | Ruoli e Responsabilità .....   | 20 |
| 4.4.4.a) | <i>Fase istruttoria ed eventuali trattative</i> .....  | 22 |
| 4.4.4.b) | <i>Iter deliberativo delle Operazioni</i> .....  | 26 |
| 4.5      | Informativa sulle Operazioni .....   | 32 |
| 4.5.1.   | Flussi informativi interni.....  | 32 |
| 4.5.1.a) | <i>Informazioni sulle Operazioni rilevanti nelle relazione sulla gestione intermedia ed annuale.</i> .....   | 32 |
| 4.5.1.b) | <i>Informativa periodica agli Organi amministrativi e di controllo.</i> .....  | 32 |
| 4.5.2    | Informativa al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate.....  | 33 |
| 4.5.2.a) | <i>Operazioni di maggiore rilevanza</i> .....  | 33 |
| 4.5.2.b) | <i>Operazioni di fusione, scissione, aumenti di capitale, acquisizione o scissione significativa superiori alle soglie di maggiore rilevanza</i> ..... | 34 |
| 4.5.2.c) | <i>Operazioni price sensitive</i> .....  | 35 |
| 4.5.2.d) | <i>Operazioni di “minore rilevanza” approvate in presenza di parere negativo del Comitato</i> 35   |    |
|          | Allegato 1: Parti Correlate.....   | 37 |
|          | Allegato 2: Soggetti diversi dalle parti correlate a cui si applica il Regolamento.....  | 39 |
|          | Allegato 3: Fac-simile “Dichiarazione di correlazione” .....   | 40 |
|          | Allegato 4: Nozione di “interesse significativo” .....   | 43 |
|          | Allegato 5: Iter invio pratiche al Comitato.....   | 45 |
|          | Allegato 6: Redazione “Documento Informativo” .....  | 46 |
|          | Allegato 7: Flussi informativi verso Organi interni.....   | 48 |
|          | Allegato 8: Regolamento del Comitato Indipendenti.....   | 49 |

# **1 Premessa**

## **1.1 Oggetto**

Il presente REGOLAMENTO definisce i principi, i ruoli e le responsabilità diretti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle OPERAZIONI realizzate da CREDITO BERGAMASCO (di seguito anche CREBERG) direttamente o per il tramite di sue CONTROLLATE, quale che sia la competenza deliberativa sulle OPERAZIONI stesse. Detto REGOLAMENTO costituisce "Protocollo" ai sensi della disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle Società di cui al D.Lgs. 231/01.

Il REGOLAMENTO e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito *internet* del CREDITO BERGAMASCO e delle CONTROLLATE in lingua italiana, fermo restando l'obbligo di pubblicità, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

## **1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento**

Il REGOLAMENTO è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di CREDITO BERGAMASCO, previo parere favorevole unanime del COMITATO, in attuazione e in conformità di quanto previsto dall'articolo 2391-*bis* del Codice Civile e dalla DISCIPLINA CONSOB.

Le disposizioni del REGOLAMENTO si applicano alle OPERAZIONI realizzate dal CREDITO BERGAMASCO, direttamente o per il tramite di CONTROLLATE, con le modalità e le specificità riportate nel documento.

Resta ferma, per quanto di competenza e compatibilmente con quanto previsto dal REGOLAMENTO, l'applicazione delle specifiche regole stabilite nei regolamenti interni del CREDITO BERGAMASCO.

Successive modifiche o integrazioni sostanziali sono approvate e recepite con le modalità di cui ai precedenti paragrafi. In particolare, ogni modifica del REGOLAMENTO è approvata dal Consiglio di Amministrazione del CREDITO BERGAMASCO, previo parere favorevole del COMITATO.

Il Consiglio di Amministrazione del CREDITO BERGAMASCO identifica le proposte di modifica dello Statuto del CREDITO BERGAMASCO che si dovessero rendere necessarie per l'attuazione delle regole e dei meccanismi procedurali definiti nel REGOLAMENTO (come tempo per tempo aggiornato), nella normativa di legge o regolamentare. Il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del COMITATO, le conseguenti proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

## **1.3 Normativa collegata**

Le fattispecie disciplinate dal REGOLAMENTO sono soggette, oltre che alla DISCIPLINA CONSOB, anche alle seguenti normative concernenti la materia dei conflitti d'interesse:

- il Decreto legislativo 1° settembre 1993: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", con particolare riguardo agli articoli 53 e 136;
- il Capitolo 5 del Titolo V delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni), contenuto nel 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 alla Circolare 263;
- l'articolo 2391 del Codice Civile, in tema di interessi degli amministratori;
- l'articolo 2391 bis del Codice civile, in tema di OPERAZIONI con parti correlate;

- il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” con specifico riferimento al reato di “omessa comunicazione del conflitto d’interesse” di cui all’articolo 2629-bis del Codice civile.

Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione rispettivamente previsti dalle diverse norme, l’iter decisionale della singola OPERAZIONE potrà essere contemporaneamente soggetto al REGOLAMENTO, al Regolamento " Procedure e Politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti collegati” nonché alle normative interne concernenti l’applicazione dell’articolo 136 del TUB e dell’articolo 2391 del Codice civile.

## **1.4 Riepilogo aggiornamenti**

Aggiornamento alla NORMATIVA approvata dal Consiglio di Amministrazione del CREDITO BERGAMASCO in data 29 novembre 2010 e modificata con delibera consiliare del 20 febbraio 2012.

## 2 Modello Organizzativo

### 2.1 Termini di riferimento

Con riferimento agli ambiti ed agli aspetti disciplinati nel REGOLAMENTO, si assumono i “Termini di Riferimento” nel seguito descritti (in ordine alfabetico).

**AMMINISTRATORI INDIPENDENTI:** amministratori provvisti dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 29.2, commi 2 e 3 dello Statuto sociale del BANCO (requisiti di indipendenza, rispettivamente stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A)

**AMMINISTRATORI NON CORRELATI:** gli amministratori, diversi dalla controparte di una determinata OPERAZIONE e dalle sue PARTI CORRELATE

**BANCO O CAPOGRUPPO:** il Banco Popolare Società Cooperativa, CAPOGRUPPO dell'omonimo GRUPPO

**COMITATO:** “Comitato Indipendenti” nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da 3 Amministratori provvisti dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Fatte salve le specificità previste dal REGOLAMENTO, il funzionamento e l'organizzazione del COMITATO sono disciplinati dal Regolamento del COMITATO approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREDITO BERGAMASCO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente REGOLAMENTO (ALLEGATO 8)

**CREDITO BERGAMASCO O CREBERG:** il Credito Bergamasco S.p.A., società appartenente al Gruppo Banco Popolare

**DELIBERANTE/I:** ciascuno dei seguenti Organi, Funzioni e Strutture del REGOLAMENTO:

- a) l'Assemblea degli Azionisti di CREBERG;
- b) il Consiglio di Amministrazione di CREBERG;
- c) il Comitato Esecutivo di CREBERG;
- d) l'Amministratore Delegato di CREBERG;
- e) gli Amministratori di CREBERG diversi dall'Amministratore Delegato a cui sono stati eventualmente attribuiti poteri gestionali dal Consiglio di Amministrazione
- f) le Strutture organizzative deliberanti di CREBERG, intendendosi per tali gli esponenti della Direzione Generale nonché coloro che - in forma monocratica o collegiale - siano competenti a deliberare OPERAZIONI in conformità alla normativa interna aziendale

**DISCIPLINA CONSOB:** il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e la Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e successive modifiche ed integrazioni)

**ESPERTI:** i soggetti esterni al CREDITO BERGAMASCO ed alle altre Società del GRUPPO, qualificabili come indipendenti, provvisti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse, scelti dal COMITATO ed incaricati di assisterlo nella fase pre-deliberativa dell'OPERAZIONE. Il tutto secondo quanto previsto nel Regolamento del COMITATO che costituisce parte integrante e sostanziale del REGOLAMENTO

**GRUPPO BANCO POPOLARE** ovvero **GRUPPO**: il BANCO POPOLARE e l'insieme delle Società CONTROLLATE, ancorché non facenti parte del Gruppo bancario

**INTERESSI SIGNIFICATIVI**: qualunque interesse di natura patrimoniale, come tale valutato dal CREDITO BERGAMASCO, tenendo conto di quanto indicato nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, relativo ad una OPERAZIONE dalla quale possa derivare un beneficio di natura patrimoniale a una PARTE CORRELATA del CREDITO BERGAMASCO in virtù di una OPERAZIONE conclusa con, ovvero tra, CONTROLLATE o COLLEGATE e che, in assenza di tale beneficio, non sarebbe stata conclusa ovvero sarebbe stata conclusa a condizioni diverse e che, come tale, è idoneo a impedire l'applicazione della apposita esenzione prevista dal REGOLAMENTO in relazione alle OPERAZIONI *Infragruppo*

**OPERAZIONE**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra PARTI CORRELATE, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo che sia compiuto dal CREDITO BERGAMASCO con PARTI CORRELATE, direttamente o per il tramite di CONTROLLATE

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con PARTI CORRELATE;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

**PARTI CORRELATE**: le PARTI CORRELATE del CREDITO BERGAMASCO, individuate in conformità all'Allegato 1 della DISCIPLINA CONSOB così come declinate nell'Allegato 1 del REGOLAMENTO

**REGISTRO**: REGISTRO (anche in formato elettronico) in cui vengono censite le PARTI CORRELATE e le OPERAZIONI del CREDITO BERGAMASCO

**REGOLAMENTO**: il presente documento, redatto in attuazione alla DISCIPLINA CONSOB

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**: l'esponente della Direzione o il Responsabile di Direzione/Servizio del CREDITO BERGAMASCO o di BANCO POPOLARE a cui è riconducibile per materia e valore un'OPERAZIONE con PARTI CORRELATE

**SOCI NON CORRELATI**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci del CREDITO BERGAMASCO diversi dalla controparte di una determinata OPERAZIONE e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata OPERAZIONE sia al CREDITO BERGAMASCO

**SOCIETÀ CONTROLLATE** ovvero **CONTROLLATE**<sup>1</sup>: le SOCIETÀ CONTROLLATE, (italiane o estere) CONTROLLATE, anche congiuntamente, dal CREDITO BERGAMASCO, così come definite nell'Allegato 1 della Disciplina Consob.

---

<sup>1</sup> Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:  
(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

**SOCIETÀ COLLEGATE** ovvero **COLLEGATE**: entità, anche senza personalità giuridica, in cui il CREDITO BERGAMASCO eserciti un'influenza notevole<sup>2</sup> ma non il controllo o il controllo congiunto così come definiti dalla Disciplina Consob

**TUB**: il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

**TUF**: il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

## 2.2 Ruoli e Responsabilità

### 2.2.1 Credito Bergamasco

Il Consiglio di Amministrazione del CREDITO BERGAMASCO, ha deliberato l'adozione del REGOLAMENTO, previo parere favorevole unanime del COMITATO.

Il Consiglio di Amministrazione del CREDITO BERGAMASCO valuta, con cadenza almeno triennale, la necessità ovvero l'opportunità di procedere a una revisione del REGOLAMENTO, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari e dell'efficacia dimostrata dal REGOLAMENTO stesso nella prassi applicativa. Le delibere sulle eventuali modificazioni del REGOLAMENTO sono approvate previo parere favorevole del COMITATO. Il parere del COMITATO è acquisito anche laddove il Consiglio di Amministrazione, all'esito delle valutazioni di competenza, decida di non procedere ad alcuna modifica del REGOLAMENTO vigente.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità del REGOLAMENTO ai principi indicati nella DISCIPLINA, nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea dei Soci del CREDITO BERGAMASCO ai sensi dell'articolo 153 del TUF.

### 2.2.2 Altre Società appartenenti al Gruppo

In quanto società controllata dal Banco Popolare, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dello stesso, CREDITO BERGAMASCO ha adottato il proprio REGOLAMENTO dopo aver preso cono-

- 
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
  - (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
  - (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

<sup>2</sup> L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipata non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipata e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

scienza di quanto previsto dal REGOLAMENTO DEL BANCO apportando gli eventuali adeguamenti giudicati opportuni o necessari in ragione delle proprie specificità organizzative.

### 2.2.3 Funzioni aziendali

La funzione di Segreteria del CREDITO BERGAMASCO è la struttura organizzativa alla quale – a titolo esemplificativo - compete:

- a) relazionarsi con i *Dirigenti con responsabilità strategiche* del CREDITO BERGAMASCO per acquisire le informazioni relative alle PARTI CORRELATE;
- b) procedere al censimento delle PARTI CORRELATE;
- c) supportare, ove richiesto, le funzioni proponenti delle OPERAZIONI per la corretta implementazione del REGISTRO e provvedere ad integrarlo per gli aspetti che la vedono direttamente coinvolta (pareri e delibere del COMITATO, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo);
- d) verificare, ove richiesto, le OPERAZIONI c.d. di “minore rilevanza” ai fini del calcolo del cumulo di OPERAZIONI classificabili come omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- e) supportare, ove richiesto, le strutture aziendali incaricate dell’istruttoria e della proposta delle OPERAZIONI per le problematiche di natura interpretativa e applicativa;
- f) concorrere nell’assicurare la corretta applicazione dei contenuti del REGOLAMENTO, anche attraverso la reportistica periodica prodotta per gli Organi amministrativi e di controllo.

La funzione di Segreteria, per chiarimenti applicativi del REGOLAMENTO, può avvalersi, di volta in volta, della collaborazione delle altre Strutture della BANCA e del GRUPPO e, in particolare della funzione di Conformità alle norme e della funzione Legale.

Sono altresì strutture organizzative del REGOLAMENTO:

- a) la funzione Amministrazione e Bilancio e Bilancio CB: le strutture della BANCA e/o di CAPOGRUPPO che, in base al Regolamento di Struttura, coadiuvano il *Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*. In particolare, la funzione di Capogruppo in parola è incaricata – di concerto con la funzione Partecipazioni del BANCO - del censimento delle PARTI CORRELATE. In concorso con altre funzioni aziendali, si occupano altresì della predisposizione delle reportistica per gli Organi sociali del CREDITO BERGAMASCO e dei *documenti informativi* - di cui alla DISCIPLINA CONSOB - relativo a OPERAZIONI di *maggior rilevanza*;
- b) la funzione Segnalazioni di Vigilanza: la struttura del BANCO che è incaricata della divulgazione alla funzione di Segreteria ed ai RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI:
  - del patrimonio di vigilanza consolidato
  - totale dell’attivo consolidato
  - totale del passivo consolidato

al fine della determinazione della soglia di rilevanza per l’individuazione delle OPERAZIONI di maggiore o di minore rilevanza;

- c) la funzione Partecipazioni: la struttura del BANCO che, in base al Regolamento di Struttura dello stesso, assicura lo svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione delle partecipazioni e amministra i flussi informativi con gli Organi sociali delle CONTROLLATE e partecipate. In particolare, la funzione in parola è incaricata:
  - del censimento delle PARTI CORRELATE e – in concorso con altre *funzioni aziendali* – della predisposizione della reportistica per gli Organi sociali del CREDITO BERGAMASCO;

- di supportare le *funzioni aziendali* incaricate dell'istruttoria delle OPERAZIONI con CONTROLLATE e/o COLLEGATE al fine di verificare la presenza/assenza di INTERESSI SIGNIFICATIVI di altre PARTI CORRELATE. Per detta attività può avvalersi della funzione Risorse umane qualora debba verificare se fra le atri PARTI CORRELATE siano presenti *Dirigenti con responsabilità strategiche*.

I ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali del CREDITO BERGAMASCO e/o del BANCO, per quanto non previsto dal REGOLAMENTO, sono determinati in conformità alla Legge, alle Disposizioni degli Organi di vigilanza, alle previsioni statutarie ed a quanto previsto, tempo per tempo, nei "Regolamento di Struttura" del CREDITO BERGAMASCO e delle altre società del GRUPPO.

I ruoli e le responsabilità delle singole funzioni aziendali sono definiti con riferimento alle singole fasi dei processi, così come previste dal "Modello dei Processi" stabilito dal REGOLAMENTO.

## **2.3 Modello dei processi**

Il modello dei processi in tema di "procedure delle OPERAZIONI con PARTI CORRELATE" è così articolato:

- a) individuazione, nomina e compiti del COMITATO;
- b) elaborazione ed approvazione delle procedure;
- c) identificazione e censimento delle PARTI CORRELATE e dei soggetti di cui all'Allegato 1;
- d) gestione delle OPERAZIONI;
- e) informativa sulle OPERAZIONI.

Per ciascun processo, il REGOLAMENTO definisce ruoli, responsabilità, nonché i principi in base ai quali le responsabilità devono essere esercitate.

Le norme che disciplinano, tempo per tempo, le attività da svolgere da parte delle singole unità organizzative, le procedure da utilizzare e quant'altro richiesto per un esercizio delle attività ispirato a criteri di adeguatezza e funzionalità, sono declinate per processo, in coerenza con il modello descritto.

### **3 Principi comuni alle fasi del processo**

Il REGOLAMENTO:

- a) identifica le OPERAZIONI di maggiore rilevanza;
- b) identifica i casi di esenzione ai quali il CREDITO BERGAMASCO intende fare ricorso;
- c) identifica, ai fini del REGOLAMENTO, i requisiti di indipendenza degli amministratori;
- d) stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le OPERAZIONI e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui il CREDITO BERGAMASCO esamini o approvi operazioni di eventuali Società controllate, italiane o estere;
- e) fissa le modalità e i tempi con i quali sono fornite, al COMITATO che esprime pareri sulle OPERAZIONI nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle OPERAZIONI, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;
- f) indica le scelte effettuate dal CREDITO BERGAMASCO con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti.

## **4 Processi**

### **4.1 Individuazione, nomina e compiti del Comitato**

#### **4.1.1 Principi**

La DISCIPLINA CONSOB prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società identifichi – nell’ambito di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle OPERAZIONI con PARTI CORRELATE - i requisiti di indipendenza degli Amministratori in conformità a quanto previsto dalla stessa DISCIPLINA CONSOB<sup>3</sup>. In particolare sono considerati Amministratori indipendenti:

- gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nel REGOLAMENTO o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dal CREDITO BERGAMASCO;
- gli Amministratori riconosciuti come tali dal CREDITO BERGAMASCO in applicazione ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria al quale lo stesso CREBERG dichiara di aderire e che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148, comma 3, del suddetto TUF.

#### **4.1.2 Ruoli e Responsabilità**

Il Consiglio di Amministrazione del CREDITO BERGAMASCO ha attribuito i compiti di cui all’articolo 2391-bis del Codice civile e delle relative disposizioni esecutive sia regolamentari (Disciplina Consob) sia aziendali (Regolamento) al “Comitato Indipendenti” composto da 3 Amministratori provvisti dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Fatte salve le specificità previste dal REGOLAMENTO, il funzionamento e l’organizzazione del COMITATO sono disciplinati dal Regolamento del COMITATO approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREDITO BERGAMASCO e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente REGOLAMENTO.

Il predetto Regolamento (che si allega quale ALLEGATO 8 per pronta consultazione) disciplina altresì il ricorso, da parte del COMITATO, ad ESPERTI, le modalità di valutazione dell’indipendenza dei membri e la disciplina delle relative spese e costi.

---

<sup>3</sup> articolo 3, lettera h) del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010

## **4.2 Elaborazione e approvazione delle procedure**

### **4.2.1 Principi**

La DISCIPLINA CONSOB prevede che i Consigli di Amministrazione delle Società adottino, secondo i principi indicati della suddetta DISCIPLINA CONSOB, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle OPERAZIONI con PARTI CORRELATE.

### **4.2.2 Ruoli e Responsabilità**

Il Consiglio di Amministrazione del CREDITO BERGAMASCO ha adottato le procedure riportate nel presente REGOLAMENTO che prevedono:

- a) l'identificazione delle OPERAZIONI di *maggior rilevanza* in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste dalla DISCIPLINA CONSOB;
- b) l'identificazione dei casi di esenzione previsti dalla DISCIPLINA CONSOB ai quali il CREDITO BERGAMASCO intende fare ricorso;
- c) l'identificazione, dei requisiti di indipendenza degli Amministratori;
- d) le modalità con cui si istruiscono e si approvano le OPERAZIONI con PARTI CORRELATE e l'individuazione delle regole con riguardo alle ipotesi in cui il CREDITO BERGAMASCO esamini o approvi OPERAZIONI di eventuali CONTROLLATE, italiane o estere;
- e) la fissazione delle modalità e dei tempi con i quali sono fornite, al COMITATO che esprime pareri sulle OPERAZIONI nonché agli Organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle OPERAZIONI, con la relativa documentazione, prima delle deliberazioni, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;
- f) l'indicazione delle scelte effettuate dal CREDITO BERGAMASCO con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse al CREDITO BERGAMASCO stesso dalle disposizioni della DISCIPLINA CONSOB.

Il CREDITO BERGAMASCO, in forza delle facoltà contemplate dalla DISCIPLINA CONSOB, che prevede che le procedure possano applicarsi, in tutto o in parte, anche a soggetti diversi dalle PARTI CORRELATE, ha previsto che il REGOLAMENTO trovi applicazione anche con riguardo a OPERAZIONI da realizzarsi (direttamente o per il tramite di CONTROLLATE) con i soggetti di cui all'ALLEGATO 2, fermo restando che tali soggetti non costituiscono PARTI CORRELATE ai sensi del REGOLAMENTO.

Le delibere relative al REGOLAMENTO e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole del COMITATO.

Resta ferma l'osservanza, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione alla singola OPERAZIONE, di quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 4-quater del TUB e dalle relative disposizioni esecutive sia regolamentari (Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale alle Banche - Titolo V - Capitolo 5) sia aziendali (Regolamento sulle Procedure in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati).

## **4.3 Identificazione e censimento dei Soggetti**

### **4.3.1 Principi**

Il CREDITO BERGAMASCO censisce le proprie PARTI CORRELATE (ALLEGATO 1) ed i soggetti diversi dalle PARTI CORRELATE (all' ALLEGATO 2).

Le PARTI CORRELATE e, in particolare i *Dirigenti con responsabilità strategiche*, cooperano con le funzioni preposte del CREDITO BERGAMASCO al fine di consentire un censimento corretto e completo. E' altresì loro dovere comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro delle PARTI CORRELATE.

### 4.3.2 Ruoli e Responsabilità

Le attività di reperimento dei dati e delle informazioni relative alle PARTI CORRELATE ed ai "soggetti diversi dalle parti correlate" è eseguita in applicazione delle definizioni riportate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 che costituiscono il perimetro determinato dal CREDITO BERGAMASCO.

Dette attività rientrano nel più ampio censimento che il CREDITO BERGAMASCO già effettua al fine di rilevare i soggetti in conflitto d'interesse.

Le funzioni responsabili del processo di censimento sono:

- a) la funzione di Segreteria: è incaricata di relazionarsi con i *Dirigenti con responsabilità strategiche* del CREDITO BERGAMASCO per acquisire le informazioni relative ai soggetti di cui all'Allegato 1;
- b) la funzione Partecipazioni del BANCO: è incaricata, principalmente, di integrare il censimento delle PARTI CORRELATE di cui all'Allegato 1 con le informazioni che riguardano le CONTROLLATE (anche congiuntamente), le Società sottoposte a comune controllo nonché le COLLEGATE al CREDITO BERGAMASCO E DEL BANCO. Per il censimento si avvale dalla collaborazione delle funzioni Amministrazione e Bilancio del BANCO e Bilancio CB ;
- c) le funzioni Amministrazione e Bilancio e Bilancio CB: funzioni della BANCA o della CAPOGRUPPO incaricate di fornire periodicamente alla funzione Partecipazioni l'elenco aggiornato delle CONTROLLATE e delle COLLEGATE per le quali è necessario effettuare il censimento.

La funzione di Segreteria:

- a) individua - ai fini del censimento delle PARTI CORRELATE - i *Dirigenti con responsabilità strategiche* che rientrano fra le PARTI CORRELATE;
- b) richiede ai predetti *Dirigenti con responsabilità strategiche* di fornire una "autodichiarazione" con la quale attestano il loro *status* di PARTE CORRELATA e comunicano:
  - i loro "stretti familiari".
  - le entità nelle quali il *Dirigente con responsabilità strategiche* e/o i suoi stretti familiari esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

Per l'autodichiarazione, i *Dirigenti con responsabilità strategiche* possono far ricorso al formulario che le funzioni in parola sottopongono loro unitamente alle istruzioni necessarie per il corretto completamento, il cui fac-simile è riprodotto nell'Allegato 3;

- c) richiede un pronto riscontro e richiama, in particolare, l'attenzione:
  - circa il dovere di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possano comportare modifiche alle informazioni fornite;

- sugli obblighi di correttezza e di completezza delle informazioni fornite;
- d) verifica la correttezza formale del contenuto delle “autodichiarazioni” ricevute procedendo d’ufficio a verifiche anche attraverso l’accesso ai servizi informativi dei Registri delle Imprese e delle CCIAA. Le “autodichiarazioni” sono archiviate in originale presso i propri uffici;
- e) alimenta il REGISTRO con i dati e le informazioni acquisite dalle “autocertificazioni” rilasciate dai *Dirigenti con responsabilità strategiche*.

Fatto salvo l’obbligo in capo al *Dirigente con responsabilità strategiche* di comunicare tempestivamente ogni variazione/integrazione alle informazioni precedentemente fornite, la funzione di Segreteria oltre a richiedere – per quanto di competenza - ai *Dirigenti con responsabilità strategiche* le “autodichiarazioni” in occasione delle prima nomina ovvero della conferma nella carica/ruolo, provvedono almeno annualmente a:

- richiedere l’aggiornamento delle “autodichiarazioni” ;
- svolgere, anche a fronte di segnalazioni di altre strutture, le attività di controllo di coerenza e completezza delle informazioni ricevute.

La raccolta si concretizza nell’invio di una specifica scheda precompilata con le informazioni risultanti dall’ultima “autodichiarazione” presentata. Il *Dirigente con responsabilità strategiche* interessato dovrà verificarne il contenuto, integrarlo con le eventuali notizie mancanti, modificarlo nei contenuti variati o inesatti e, quindi, sottoscriverla e restituirla alla predetta funzione che ne verifica la correttezza formale.

Alla ricezione delle dichiarazioni la funzione di Segreteria accerta inoltre che le informazioni dichiarate dal predetto soggetto siano corrispondenti con quelle eventualmente già in proprio possesso (ad esempio, quelle deducibili dai censimenti anagrafici già esistenti). Qualora si evidenzino difformità, si farà parte diligente nel segnalare formalmente quanto riscontrato, richiedendo la sottoscrizione di una “autodichiarazione” aggiornata ovvero una attestazione di diniego/presa d’atto delle eccezioni comunicate.

La funzione di Segreteria predispose per il primo Consiglio di Amministrazione utile successivo alla ricezione delle “autocertificazioni” idonea informativa al fine di dare evidenza nell’ambito della seduta consiliare delle schede pervenute.

La funzione Partecipazioni della CAPOGRUPPO,

- a) individua, ai fini del censimento delle Parti correlate:
  - *le SOCIETÀ CONTROLLATE*. Sono considerate tali: (a) le Società di cui il CREDITO BERGAMASCO dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’Assemblea ordinaria ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’Assemblea ordinaria. Ai fini dell’applicazione di quanto precede si computano anche i voti spettanti a SOCIETÀ CONTROLLATE, a Società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi; (b) le Società che sono sotto influenza dominante del CREDITO BERGAMASCO in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso (attualmente il CREDITO BERGAMASCO non ha società controllate o sottoposte ad influenza dominante);
  - *le Società COLLEGATE*. Sono considerate tali le Società sulle quali il CREDITO BERGAMASCO esercita un’influenza notevole;

- *le Joint venture*. E' considerato tale un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

A tal fine le funzioni Amministrazione e Bilancio e Bilancio CB del BANCO e di CREBERG forniscono periodicamente alla funzione Partecipazioni del BANCO l'elenco aggiornato delle Società.

- b) alimenta il REGISTRO con i dati e le informazioni acquisite.

Semestralmente la funzione di Segreteria e la funzione Partecipazioni del BANCO ottengono dall'*outsourcer* informatico (SGS BP) specifiche estrazioni dal citato REGISTRO e verificano per le parti di competenza la completa e corretta alimentazione dello stesso. In caso di anomalie le predette funzioni provvedono – per quanto di competenza e senza indugio - alla sistemazione delle stesse.

Il REGISTRO è a disposizione delle funzioni competenti del CREBERG e delle CONTROLLATE e dalle stesse utilizzato, secondo quanto previsto dal REGOLAMENTO.

## 4.4 Gestione delle Operazioni

Il presente Capitolo disciplina le attività da porre in essere in caso di operazioni con PARTI CORRELATE e con i soggetti di cui all'Allegato 2.

### 4.4.1 Esclusioni

Le disposizioni del REGOLAMENTO non si applicano per le OPERAZIONI di *importo esiguo*, intendendosi per tali le OPERAZIONI di importo non superiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila).

Le disposizioni del REGOLAMENTO non trovano altresì applicazione in relazione:

- a) alle deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti del CREDITO BERGAMASCO di cui:
  - all'articolo 2389, comma 1, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
  - all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai Componenti del Collegio Sindacale;
- b) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile;
- c) ai piani dei compensi basati su *strumenti finanziari approvati dall'Assemblea degli Azionisti del CREBERG ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF* e le relative OPERAZIONI esecutive;
- d) alle deliberazioni, diverse da quelle di cui alle precedenti due lettere, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri *Dirigenti con responsabilità strategiche*;

nel rispetto delle condizioni stabilite dalla DISCIPLINA CONSOB<sup>4</sup>.

Le disposizioni del Regolamento, fatti salvi gli obblighi di informativa di cui alla DISCIPLINA CONSOB<sup>5</sup>, non si applicano anche alle OPERAZIONI da realizzare sulla base di:

- istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;
- disposizioni emanate dal CREDITO BERGAMASCO per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del GRUPPO.

Detta esenzione non si applica alle OPERAZIONI progettate autonomamente dal CREDITO BERGAMASCO e soggette a istanza autorizzativa o comunicazione preventiva all'Autorità di Vigilanza.

Ai fini e ai sensi del REGOLAMENTO, non si considerano operazioni con PARTI CORRELATE quelle rivolte indifferentemente a tutti i Soci a parità di condizioni, quali, a titolo di esempio, gli aumenti di capitale rivolti in opzione agli azionisti e le operazioni di scissione in senso stretto di tipo proporzionale.

---

<sup>4</sup> articolo 13, comma 3, del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e successive modifiche ed integrazioni)

<sup>5</sup> articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010

## 4.4.2 Tipologia delle Operazioni

Ai fini della PROCEDURA, le OPERAZIONI (diverse da quelle di “importo esiguo”) si classificano in:

- a) OPERAZIONI di *maggiore rilevanza*;
- b) OPERAZIONI di *minore rilevanza*.

Le predette OPERAZIONI possono ulteriormente classificarsi in :

- OPERAZIONI ordinarie;
- OPERAZIONI infragruppo;
- OPERAZIONI delle SOCIETÀ CONTROLLATE;
- OPERAZIONI ex articolo 136 TUB;
- OPERAZIONI oggetto di delibere quadro;
- OPERAZIONI di competenza dell'Assemblea degli Azionisti;
- OPERAZIONI urgenti.

Le suddette tipologie di OPERAZIONI sono soggette ad iter istruttori e deliberativi diversificati.

**OPERAZIONI di maggiore rilevanza:** si intendono le OPERAZIONI in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati dalla DISCIPLINA CONSOB<sup>6</sup>, applicabili a seconda della specifica OPERAZIONE, risulti superiore alla soglia del 5% (*cinque per cento*), fatto salvo quanto disposto al punto 1.2 dell'Allegato 3 della DISCIPLINA CONSOB in merito alla riduzione al 2,5% (*due virgola cinque per cento*) della soglia di rilevanza in caso di operazioni con la CONTROLLANTE o con soggetti a quest'ultima correlati e a loro volta correlati al CREBERG.

S'intendono altresì OPERAZIONI di *maggiore rilevanza*, le OPERAZIONI concluse nel corso dell'esercizio sociale, con una stessa PARTE CORRELATA, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali, pur qualificabili singolarmente come OPERAZIONI di *minore rilevanza*, superino, ove cumulativamente considerate, i suddetti indici di rilevanza.

Il CREDITO BERGAMASCO ha stabilito di non prevedere soglie di rilevanza inferiori avendo valutato che non sono configurabili per il CREBERG stesso OPERAZIONI che possano incidere sulla propria autonomia gestionale e i cui indici di rilevanza siano inferiori a quelli summenzionati.

**OPERAZIONI di minore rilevanza:** si intendono le OPERAZIONI diverse dalle OPERAZIONI di *maggiore rilevanza* e dalle OPERAZIONI di *importo esiguo*, così come [queste ultime] individuate dal CREDITO BERGAMASCO.

Le predette tipologie di OPERAZIONI possono essere ulteriormente ricondotte ad una delle fattispecie di seguito riportate:

**OPERAZIONI ordinarie:** Si tratta di OPERAZIONI rientranti nell'ordinaria operatività<sup>7</sup> della BANCA e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Si considerano concluse a condizioni di mercato o standard le operazioni che siano: concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non costituenti PARTE CORRELATA per le operazioni di

---

<sup>6</sup> Allegato 3 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010

<sup>7</sup> Si considerano rientranti nell'ordinaria operatività della BANCA le OPERAZIONI che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società che compie l'OPERAZIONE o che siano accessorie all'attività operativa o che rientrano nell'attività finanziaria connessa a tale attività.

corrispondente natura, entità e rischio *ovvero* basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti *ovvero* praticate a soggetti con cui la BANCA sia obbligata per legge a contrarre ad un corrispettivo determinato.

Ai fini della qualificazione di una OPERAZIONE come *ordinaria* si applicano anche le specificazioni e le precisazioni contenute nella DISCIPLINA CONSOB<sup>8</sup>.

Sono comunque considerate *ordinarie* le OPERAZIONI (*di minore rilevanza*) che la normativa aziendale o di GRUPPO rimette alle strutture periferiche del CREDITO BERGAMASCO e delle CONTROLLATE esercenti attività bancaria e che siano realizzate mediante la redazione e sottoscrizione di moduli o formulari o comunque riproducendo articolati e schemi standard stabiliti dalla normativa di GRUPPO o del CREDITO BERGAMASCO. Per tali OPERAZIONI gli “obblighi di motivazione” si intendono adempiuti dalle previsioni del presente paragrafo.

Alle OPERAZIONI *ordinarie* si applicano, rispetto al procedimento da osservare per le OPERAZIONI di *minore rilevanza*, le deroghe e le esenzioni previste dal REGOLAMENTO. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, lett. c), della Disciplina Consob in ordine agli obblighi di comunicazione relativi alle OPERAZIONI “ordinarie di maggiore rilevanza”

**OPERAZIONI Infragruppo:** si intendono le OPERAZIONI che il CREBERG effettua con proprie CONTROLLATE o COLLEGATE nelle quali (OPERAZIONI) non vi siano INTERESSI SIGNIFICATIVI di altre PARTI CORRELATE. Al tale riguardo, si riporta nell'Allegato 4 un ampio estratto della DISCIPLINA CONSOB sull'argomento.

Alle OPERAZIONI della specie si applicano, rispetto al procedimento da osservare per le OPERAZIONI di *maggiore* o di *minore rilevanza*, le deroghe e le esenzioni previste dal REGOLAMENTO.

Si ribadisce di conseguenza che la presenza di INTERESSI SIGNIFICATIVI non fa ricadere le OPERAZIONI fra quelle infragruppo e, quindi, alle relative deroghe.

**OPERAZIONI delle CONTROLLATE:** si intendono le OPERAZIONI compiute dalle CONTROLLATE e che siano oggetto di esame o di approvazione da parte del CREDITO BERGAMASCO (c.d. OPERAZIONI “per il tramite”)

Si intendono a tal fine realizzate “per il tramite” di CONTROLLATE, le OPERAZIONI soggette, per effetto di regolamenti o di normative interne o comunque di fatto assoggettate a esame preventivo ovvero approvazione ad opera di DELIBERANTI del CREBERG e, in particolare:

- a) del Consiglio di Amministrazione;
- b) del Comitato Esecutivo;
- c) dell'Amministratore Delegato;
- d) di Esponenti aziendali, compresi Amministratori diversi dall'Amministratore Delegato, (singoli o riuniti in comitato), in forza di delega attribuita dal Consiglio di Amministrazione.

Attualmente CREDITO BERGAMASCO non ha SOCIETA' CONTROLLATE.

**OPERAZIONI ex articolo 136 TUB:** OPERAZIONI che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex articolo 136 TUB.

---

<sup>8</sup> Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, paragrafo 3

**OPERAZIONI oggetto di delibere quadro:** sono ammesse delibere quadro che prevedano il compimento da parte del CREDITO BERGAMASCO, di OPERAZIONI - anche per il tramite di CONTROLLATE - con le seguenti PARTI CORRELATE:

- a) soggetti che controllano, anche congiuntamente, il CREBERG;
- b) soggetti controllati dal CREBERG, anche congiuntamente ad altri, o sui quali il CREBERG eserciti una influenza notevole;
- c) Società COLLEGATE al CREBERG;
- d) *joint venture* in cui il CREBERG sia partecipante;
- e) entità nella quale uno dei *Dirigenti con responsabilità strategiche* del CREBERG o uno stretto familiare di taluno degli stessi eserciti il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detenga almeno il 20% dei diritti di voto;
- f) fondi pensionistici complementari costituiti a favore dei Dipendenti del CREBERG o di una qualsiasi altra entità a essa correlata.

Residuano per frequenza di accadimento, ma sono ugualmente assoggettate al REGOLAMENTO ricorrendone i presupposti, le seguenti OPERAZIONI:

**OPERAZIONI Urgenti:** si intendono le OPERAZIONI da compiersi in casi di urgenza non collegati a situazioni di crisi aziendale. Alle OPERAZIONI *urgenti* si applicano, rispetto al procedimento da osservare per le OPERAZIONI di *maggiore* o di *minore rilevanza*, le deroghe e le esenzioni previste dal REGOLAMENTO, in quanto ciò sia consentito dallo Statuto.

**OPERAZIONI di competenza dell'Assemblea:** si intendono le OPERAZIONI che devono essere deliberate dall'Assemblea in base a disposizioni normative (legislative e regolamentari) o allo Statuto del CREBERG.

Alle stesse si applicano le disposizioni del REGOLAMENTO riguardanti tale categoria di OPERAZIONI, salvi i casi di deroga ed esenzione previsti dal REGOLAMENTO stesso.

#### **4.4.3 Esenzioni e deroghe**

Sono individuate le sotto riportate fattispecie alle quali non applicare in tutto o in parte il REGOLAMENTO:

**OPERAZIONI ordinarie:** si applicano esclusivamente le previsioni:

1. che riguardano la delibera per la quale si preveda debba contenere elementi che comprovino il carattere ordinario dell'OPERAZIONE. Sono escluse da detto obbligo le OPERAZIONI (di *minore rilevanza*) che la normativa aziendale o di GRUPPO rimette alle strutture periferiche della Banca e delle CONTROLLATE esercenti attività bancaria e che siano realizzate mediante la redazione e sottoscrizione di moduli o formulari o comunque riproducendo articolati e schemi standard stabiliti dalla normativa di GRUPPO o della Banca per le quali gli "obblighi di motivazione" si intendono adempiuti dalla previsioni del paragrafo 4.4.2 (OPERAZIONI *ordinarie*).

2. della DISCIPLINA CONSOB<sup>9</sup> (ove applicabile) che prevede vengano fornite informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

---

<sup>9</sup> articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010

- sulle singole OPERAZIONI con PARTI CORRELATE concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del CREDITO BERGAMASCO;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPERAZIONI con PARTI CORRELATE descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del CREDITO BERGAMASCO nel periodo di riferimento.

3. della DISCIPLINA CONSOB<sup>10</sup> che prevede specifici obblighi di comunicazione relativi alle operazioni ordinarie di maggiore rilevanza.

**OPERAZIONI** che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari **ex art. 136 TUB**: trovano applicazione, in quanto compatibili, esclusivamente le seguenti previsioni:

1. OPERAZIONI di *minore rilevanza*<sup>11</sup>:

- all'organo competente a deliberare sull'OPERAZIONE e al COMITATO sono fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'OPERAZIONE siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. Al COMITATO non è richiesto il rilascio di un parere;
- i verbali delle deliberazioni di approvazione (ove applicabile) recano adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'OPERAZIONE nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- una completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle OPERAZIONI è trasmessa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

2. OPERAZIONI di *maggior rilevanza*<sup>12</sup>:

- In aggiunta a quanto previsto al punto sub 1), il **COMITATO** o uno o più Componenti dallo stesso delegati sono coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la trasmissione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

**OPERAZIONI infragruppo**, trova applicazione quanto previsto dalla DISCIPLINA CONSOB<sup>13</sup> (ove applicabile) che prevede vengano fornite informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.

Nel caso in parola, l'OPERAZIONE seguirà l'iter istruttorio e deliberativo normalmente previsto escludendosi anche l'inoltro della pratica al COMITATO pur se a titolo di mera informativa.

#### 4.4.4 Ruoli e Responsabilità

Il perfezionamento delle OPERAZIONI vede il coinvolgimento di diversi ruoli/strutture organizzative e Organi sociali, che sono:

<sup>10</sup> articolo 13, comma 3, lett. c, del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010

<sup>11</sup> articolo 7, comma 1 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, lettere c), e) e f).

<sup>12</sup> articolo 8, comma 1 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, lettere b).

<sup>13</sup> articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

- a) l'Istruttore: è la figura incaricata dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO di attivare le procedure preliminari a quelle deliberative. Verifica le caratteristiche e la tipologia dell'OPERAZIONE e della controparte e attiva il procedimento propedeutico alla predisposizione di una informativa per le figure, le strutture e gli Organi che intervengono nel processo di delibera. La predisposizione dell'informativa si concretizza con l'alimentazione del REGISTRO per quanto di competenza;
- b) Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dispone e coordina le attività istruttorie e trasmette con congruo anticipo la proposta unitamente agli eventuali *reports* rilasciati nel corso delle trattative ai Componenti del COMITATO nonché al DELIBERANTE. La predisposizione della proposta si concretizza – fra l'altro – con l'alimentazione del REGISTRO per quanto di competenza. Ove sulle OPERAZIONI siano chiamati a deliberare il Consiglio di Amministrazione oppure quest'ultimo sia chiamato ad approvare la proposta da sottoporre all'Assemblea del CREDITO BERGAMASCO, la proposta deve essere fornita con congruo anticipo e, in ogni caso, nel rispetto dei tempi previsti per adempiere compiutamente alle previsioni contenute nei regolamenti – tempo per tempo vigenti - in materia di flussi informativi e di funzionamento del predetto Organo;
- c) la funzione di Segreteria: la struttura che, in base al Regolamento di Struttura, svolge l'attività di segreteria amministrativa per gli Organi sociali. Fornisce, ove richiesto, supporto alle funzioni proponenti per la corretta e completa alimentazione delle OPERAZIONI nel REGISTRO e provvede ad integrarlo per gli aspetti che la vedono direttamente coinvolta (pareri e delibere del COMITATO, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo).
- d) il COMITATO che, con riferimento:
- d.1) alle OPERAZIONI di *maggiore rilevanza* (che non siano quelle *ordinarie*, quelle *infra-gruppo* ovvero quelle assoggettate alla speciale disciplina di cui *all'articolo 136 TUB*), deve esprimere un motivato parere al Consiglio di Amministrazione. Con riferimento alle *OPERAZIONI ex articolo 136 del TUB*, si ribadisce che – qualora di *maggiore rilevanza* non *ordinarie* – il COMITATO deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- Qualora il COMITATO abbia espresso un parere non favorevole, il Consiglio di Amministrazione non potrà approvare l'OPERAZIONE. Per potere essere considerato favorevole, il parere deve manifestare l'integrale condivisione dell'OPERAZIONE.
- d.2) alle OPERAZIONI di *minore rilevanza* (che non siano quelle *ordinarie*, quelle *infragruppo* ovvero quelle assoggettate alla speciale disciplina di cui *all'articolo 136 TUB*), deve esprimere un motivato parere non vincolante al CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
- e) i Componenti del COMITATO che, con riferimento alle OPERAZIONI assoggettate alla disciplina speciale in materia di obbligazioni degli Esponenti aziendali di cui *all'articolo 136 del TUB*, ricevono con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'OPERAZIONE oggetto di delibera (controparte, tipo di OPERAZIONE, condizioni, convenienza per il CREDITO BERGAMASCO, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, ecc.).
- f) i DELIBERANTI:

f.1) Il Consiglio di Amministrazione. Delibera:

- a) sulle OPERAZIONI che, indipendentemente dalla rilevanza, sono ad esso riservate dalla legge, dallo Statuto o dal REGOLAMENTO;
- b) sulle OPERAZIONI di *maggior e minor rilevanza* diverse da quelle sub a);
- c) sulle operazioni infragruppo;
- d) sulle proposte da sottoporre all'Assemblea concernenti OPERAZIONI ad essa riservate.

I verbali delle deliberazioni devono formalizzare, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'OPERAZIONE, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

f.2) altri DELIBERANTI. Le operazioni diverse da quelle sub f.1), sono deliberate dai soggetti cui siano stati attribuiti poteri gestionali dal Consiglio di Amministrazione e dalle Strutture organizzative deliberanti, intendendosi per tali gli Esponenti della Direzione Generale nonché coloro che - in forma monocratica o collegiale - siano competenti a deliberare OPERAZIONI con controparti diverse dalle PARTI CORRELATE in conformità alla normativa interna aziendale.

#### **4.4.4.a) Fase istruttoria ed eventuali trattative**

Le OPERAZIONI necessitano di un processo istruttorio integrativo e parallelo a quello ordinario al fine di individuare l'iter deliberativo rispondente alle previsioni del REGOLAMENTO.

Le OPERAZIONI che rientrano nel processo sviluppato in questo Capitolo sono quelle di importo superiore a Euro 250.000 (duecentocinquantamila).

L'Istruttore:

1. verifica preliminarmente e non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete e della tipologia dell'OPERAZIONE:
  - se la stessa rientra tra i casi di esclusione totale dal REGOLAMENTO (per esempio in quanto di importo inferiore a Euro 250.000). In tal caso l'OPERAZIONE seguirà l'iter istruttorio e deliberativo previsto per le operazioni effettuate da soggetti diversi dalle PARTI CORRELATE;
  - se la controparte rientra fra le PARTI CORRELATE. Detto riscontro può essere effettuato accedendo al sistema informativo aziendale (Anagrafe Generale ovvero al REGISTRO).

Nel caso in cui si riscontri che la controparte dell'OPERAZIONE non è una PARTE CORRELATA si seguirà l'iter istruttorio deliberativo normalmente previsto per la fattispecie di operazione.

Qualora si evidenzi che la controparte rientra tra le PARTI CORRELATE si procede all'istruttoria che comporta – fra l'altro – l'acquisizione delle informazioni sotto riportate che devono essere immesse nell'applicazione web di cui si è fatto cenno;
2. riporta nel REGISTRO i dati identificati delle Controparti del CREDITO BERGAMASCO nell'OPERAZIONE (o delle CONTROLLATE e COLLEGATE per il cui tramite esegue L'OPERAZIONE);

3. individua a quale tipologia – fra le seguenti – appartiene l'OPERAZIONE: OPERAZIONI di *maggior rilevanza* ovvero OPERAZIONI di *minore rilevanza*. Nel caso di OPERAZIONI di *maggior rilevanza*, qualora l'istruttoria non possa essere completata per l'esistenza di trattative, l'*istruttore* trasmette al RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, per l'inoltro ai Componenti del COMITATO, una comunicazione scritta contenente almeno le risultanze delle verifiche di cui alla precedenti lettere, precisando che la comunicazione costituisce solo l'avvio del flusso informativo prescritto dal REGOLAMENTO per la fase delle trattative.

Le OPERAZIONI di *maggior rilevanza* e quelle di *minore rilevanza*, come detto, possono essere ulteriormente classificate in ulteriori sottospecie. Per alcune OPERAZIONI le sottospecie possono essere multiple (per esempio, una OPERAZIONE oggetto di *delibera quadro* può anche essere una OPERAZIONE *ex articolo 136 TUB*, ecc.).

La classificazione così combinata determina l'iter procedurale che dovrà essere seguito per la corretta deliberazione dell'OPERAZIONE. L'*istruttore*, verifica altresì se l'OPERAZIONE può rientrare nei casi di esenzione o deroghe dalle procedure previste dal REGOLAMENTO ed in tal caso adottare gli iter conseguenti.

**(a) OPERAZIONE ordinaria:** al fine di ricondurre una OPERAZIONE fra le *ordinarie* si dovranno prendere in considerazione i seguenti elementi che dovranno poi essere contenuti nella delibera di approvazione dell'OPERAZIONE:

- oggetto dell'OPERAZIONE: l'estraneità dell'oggetto dell'OPERAZIONE all'attività tipicamente svolta dal CREBERG costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- ricorrenza del tipo di OPERAZIONE nell'ambito dell'attività del CREBERG: la ripetizione regolare di una OPERAZIONE da parte del CREBERG rappresenta, infatti, un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria;
- dimensione dell'OPERAZIONE: va precisato che anche una OPERAZIONE che rientra nell'attività operativa, potrebbe non rientrare nell'esercizio dell'attività ordinaria in quanto di dimensioni particolarmente significative. Ciò che rileva è che l'OPERAZIONE non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe OPERAZIONI effettuate dal CREBERG con controparti diverse dalle PARTI CORRELATE;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: in particolare, si considerano non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa, le OPERAZIONI le cui clausole contrattuali si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali del CREBERG;
- natura della controparte: l'OPERAZIONE deve essere funzionale alla Controparte. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al caso di un finanziamento per l'acquisto di un bene concesso ad una PARTE CORRELATA che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene.

I suddetti obblighi di motivazione non sono previsti per le OPERAZIONI effettuate dalle strutture periferiche (Aree Affari, Filiali) del CREDITO BERGAMASCO.

**(b) OPERAZIONI Infragrupo:** al fine di ricondurre una OPERAZIONE fra le *infragrupo*, è necessario che l'ISTRUTTORE riscontri e documenti che nell'OPERAZIONE non vi sono INTERESSI SIGNIFICATIVI di altre PARTI CORRELATE. Per detta verifica può avvalersi della funzione partecipazioni di Capogruppo.

Nel caso in parola, l'OPERAZIONE seguirà l'iter istruttorio e deliberativo semplificato che esclude anche l'inoltro della pratica al COMITATO pur se a titolo di mera informativa. Resta ferma la competenza deliberativa attribuita al Consiglio di Amministrazione.

**(c) OPERAZIONI ex articolo 136 del TUB:** sono le OPERAZIONI effettuate con soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il CREDITO BERGAMASCO che, come tali, non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente con lo stesso CREBERG, se non previa deliberazione presa all'unanimità dall'Organo Amministrativo competente e col voto favorevole di tutti i componenti del Collegio sindacale.

**(d) OPERAZIONI oggetto di Delibere Quadro:** le Delibere Quadro con le PARTI CORRELATE possono essere assunte per OPERAZIONI omogenee riconducibili alle seguenti categorie:

- OPERAZIONI di concessione del credito che non siano riconducibili al (i) credito agrario, alle opere pubbliche, fondiario, peschereccio e su pegno nonché (ii) ad OPERAZIONI connesse a procedure concorsuali (per esempio: OPERAZIONI connesse a piani ex articolo 67, comma 3, lettera d) della Legge Fallimentare; Concordato ex articoli 124 e seguenti della Legge Fallimentare; Concordato preventivo ex articoli 160 e seguenti della Legge Fallimentare; Accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare);
- OPERAZIONI di raccolta diretta in una delle seguenti forme: (i) depositi a risparmio, (ii) conto corrente anche di corrispondenza, (iii) buoni fruttiferi, (iv) certificati di deposito, (v) pronti contro termine, (vi) prestiti obbligazionari;
- OPERAZIONI relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori (articolo 1, commi 5 e seguenti del TUF), ivi compreso il collocamento di prodotti e/o servizi finanziari propri e di terzi.

Possono comunque essere oggetto di *delibere quadro* anche (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) le OPERAZIONI acquisitive di beni e di prestazioni di servizi, più in particolare:

- contratti di acquisto/vendita/permuta/noleggio di beni mobili destinati ad ausilio delle attività delle Società del GRUPPO;
- contratti di somministrazione di cose destinate ad ausilio di Società del GRUPPO;
- contratti di appalto per il compimento di opere o servizi ad ausilio delle Società del GRUPPO;
- contratti di locazione, uso, comodato o leasing di beni immobili o mobili destinati all'ausilio di Società del GRUPPO o ad ausilio dei Dipendenti, Collaboratori o Soci/Azionisti delle predette;
- contratti aventi ad oggetto la concessione o l'acquisto di diritti di accesso ad un prodotto software ovvero l'esecuzione o la distribuzione dello stesso;
- contratti di pubblicità;
- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di donazione, anche in forma solenne di beni mobili, fatta esclusione per le donazioni indirette.

Le *delibere quadro* non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno e dovranno indicare con sufficiente determinatezza:

- le OPERAZIONI oggetto delle stesse;
- il prevedibile ammontare massimo delle OPERAZIONI a cui fanno da compiere nel periodo di riferimento. ;
- la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali OPERAZIONI.

Ove una OPERAZIONE, seppur astrattamente riconducibile ad una delle tipologie contemplate, non soddisfi integralmente le altre condizioni intese ad individuare secondo criteri di specificità, omogeneità e determinatezza le categorie di OPERAZIONI autorizzate dalla *delibera quadro*, l'OPERAZIONE non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. A tale OPERAZIONE si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna OPERAZIONE con PARTI CORRELATE.

Ai fini della distinzione tra procedure applicabili (OPERAZIONI di *maggior* ovvero di *minore rilevanza*), il CREDITO BERGAMASCO tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle OPERAZIONI oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le singole OPERAZIONI compiute a valere su tali *delibere quadro* non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

4. completa la pratica con le informazioni relative alla specificità dell'OPERAZIONE. In particolare, oltre all'oggetto ed al controvalore, dovrà indicare in modo sintetico ma esaustivo:
- le caratteristiche dell'OPERAZIONE;
  - le modalità di esecuzione della stessa;
  - le condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell'OPERAZIONE (per le OPERAZIONI a esecuzione continuata e periodica, qualora il controvalore complessivo delle stesse non sia determinato, l'istruttore procede a una stima sulla base del valore unitario delle prestazioni in ragione della durata del contratto ovvero, quando esso sia a tempo indeterminato, in ragione d'anno).

Ad integrazione di quanto precede, l'istruttoria dovrà evidenziare (con riferimento ad operazioni diverse da quelle infragruppo) le motivazioni sull'interesse del CREDITO BERGAMASCO al compimento dell'OPERAZIONE nonché quelle sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con riferimento a queste ultime, l'*Istruttore* dovrà illustrare le modalità di determinazione e le valutazioni di congruità rispetto ai valori di mercato. Se le condizioni sono definite equivalenti a quelle di mercato o standard, l'istruttore dovrà fornire:

- oggettivi elementi di riscontro;
- il procedimento valutativo seguito;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti.

Si considerano concluse a condizioni di mercato o standard le OPERAZIONI che siano:

- concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti diversi dalle PARTI CORRELATE per OPERAZIONI di corrispondente natura, entità e rischio;
- basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti;
- praticate a soggetti con cui il CREDITO BERGAMASCO sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo,

fermo restando che devono essere osservate le condizioni descritte nel precedente paragrafo 4.4.2.

In presenza di OPERAZIONI per le quali è richiesta la predisposizione di un "Documento Informativo", e cioè:

- a) in occasione di OPERAZIONI di *maggior rilevanza*;
- b) qualora si concluda nel corso dell'esercizio con la stessa PARTE CORRELATA, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che al CREDITO BERGAMASCO, OPERAZIONI tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur qualificabili singolarmente come OPERAZIONI di *minore rilevanza*, superino - ove cumulativamente considerate - le soglie delle OPERAZIONI di *maggior rilevanza*;

l'istruttoria dovrà essere integrata con le informazioni di cui ai punti 1.6) e 1.7) dell'Allegato 6.

#### **4.4.4.b Iter deliberativo delle Operazioni**

La pratica così completata, inizia il suo iter deliberativo che prevede l'inoltro:

- a) al COMITATO (se previsto);
- b) al DELIBERANTE.

Per le OPERAZIONI di *maggior* e di *minore rilevanza* (fatte salve le previsioni riguardanti le OPERAZIONI *ex articolo 136 TUB*, quelle *infragruppo* e quelle *ordinarie*) è previsto che il COMITATO – prima dell'approvazione dell'OPERAZIONE – esprima un motivato parere sull'interesse del CREDITO BERGAMASCO al compimento della stessa nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Tuttavia, per le OPERAZIONI *ex articolo 136 TUB*, è previsto che il COMITATO non debba esprimere pareri, ma che ai suoi Componenti vengano fornite – con congruo anticipo rispetto alla deliberazione - informazioni complete ed adeguate sull'OPERAZIONE medesima.

Per effetto di quanto precede, l'*Istruttore* – a conclusione delle proprie attività – deve specificare l'iter della pratica che prevede:

- il suo invio al COMITATO per il rilascio del parere, con la precisazione, nel caso di OPERAZIONI di *maggior rilevanza* oggetto di trattative, della conclusione delle stesse;
- il suo invio ai Componenti del COMITATO, in caso di OPERAZIONE *ex art. 136 TUB*, quale informativa preventiva alla delibera;
- il non invio al COMITATO. In questo caso deve specificarne la motivazione.

La procedura da seguire si diversifica, come detto, in funzione alla tipologia dell'OPERAZIONE. Fatto salvo quanto previsto dal REGOLAMENTO, nell'Allegato 5 sono riepilogate le fattispecie di OPERAZIONI più frequenti ed il loro iter.

L'inoltro – ove previsto - è effettuato a firma del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Ne consegue che l'*Istruttore* – a conclusione delle attività di sua competenza – inoltra la pratica al proprio Responsabile gerarchico che, verificatane la completezza, la trasferisce al suddetto RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - ove previsto - trasmette con congruo anticipo ai Componenti del COMITATO, per il tramite della *funzione di segreteria*, nonché al DELIBERANTE, l'informativa sull'OPERAZIONE predisposta nel corso del procedimento istruttorio, unitamente agli eventuali *reports* rilasciati nel corso delle trattative. Analogamente dovrà procedere per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni.

I Componenti del COMITATO, ricevuta dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – laddove prevista – adeguata informativa scritta, corredata dalla relativa necessaria documentazione di supporto mettono in atto quanto previsto dal Regolamento del COMITATO. Se previsto, il COMITATO rilascia al DE-

LIBERANTE il parere sull'OPERAZIONE in tempo utile per una idonea analisi, fatti salvi i casi di determinazioni assunte in via d'urgenza.

Il DELIBERANTE che aveva già ricevuto dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO un'adeguata informativa scritta, corredata dalla relativa necessaria documentazione di supporto, riceve dal COMITATO – ove previsto (OPERAZIONI di *maggior*e e *minore rilevanza* diverse dalle OPERAZIONI *ordinarie*, *infra-gruppo* e *ex articolo 136 del TUB*) - il parere sull'OPERAZIONE, corredata degli eventuali pareri resi dagli ESPERTI.

## 1. OPERAZIONI di maggiore rilevanza

- (a) Il Consiglio di Amministrazione riceve, per il tramite del Presidente:
- dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO relativo al compimento dell'OPERAZIONE, un'adeguata informativa scritta, corredata dalla relativa necessaria documentazione di supporto;
  - dal COMITATO, il parere sull'OPERAZIONE, corredata degli eventuali pareri resi dagli ESPERTI INDIPENDENTI. I suddetti pareri devono essere trasmessi, senza indugio, dal Presidente del COMITATO al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per l'inoltro ai Componenti dello stesso.
- (b) La predetta documentazione deve pervenire, salvo ragioni di specifica e motivata urgenza, nel rispetto dei termini previsti dal documento che regola il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
- (c) Fatto salvo quanto previsto in termini di competenze dell'Assemblea del CREDITO BERGAMASCO e di previsioni esentative, il Consiglio di Amministrazione approva l'OPERAZIONE previo motivato parere favorevole del COMITATO sull'interesse del CREDITO BERGAMASCO al compimento dell'OPERAZIONE nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Per potere essere considerato favorevole, il parere deve manifestare l'integrale condivisione dell'OPERAZIONE.

Qualora il COMITATO abbia espresso un parere non favorevole sull'OPERAZIONE, il Consiglio di Amministrazione non potrà approvare l'OPERAZIONE.

Qualora il COMITATO abbia espresso un parere condizionato al rispetto di una o più indicazioni, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'OPERAZIONE purché la stessa effettivamente recepisca tali indicazioni, restando in tal caso inteso che, ai fini della PROCEDURA, non si renderà necessario il rilascio di un nuovo parere da parte del COMITATO. Nell'informativa sull'esecuzione dell'OPERAZIONE, da rendere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, è fornita evidenza dell'effettivo rispetto delle eventuali condizioni apposte al rilascio del parere in esame.

- (d) I verbali delle deliberazioni devono formalizzare, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'OPERAZIONE, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

L'esito della deliberazione e relativa motivazione sono riportati nel REGISTRO a cura della *funzione di segreteria* del DELIBERANTE.

In presenza di OPERAZIONI per le quali è richiesta la predisposizione di un "Documento Informativo" (OPERAZIONI di *maggior*e rilevanza ovvero qualora si concluda nel corso dell'esercizio con la stessa PARTE CORRELATA, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che al CREDITO BERGA-

MASCO, OPERAZIONI tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur qualificabili singolarmente come OPERAZIONI di *minore rilevanza*, superino - ove cumulativamente considerate - le soglie delle OPERAZIONI di *maggior rilevanza*) la proposta/delibera dovrà essere integrata con le informazioni di cui al punto 1.8) dell'Allegato 6 del REGOLAMENTO. L'onere di coordinarne la predisposizione compete al predetto RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

## 2. OPERAZIONI di minore rilevanza

- (a) Il DELIBERANTE (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) riceve:
- dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO relativo al compimento dell'OPERAZIONE, un'adeguata informativa scritta, corredata dalla relativa necessaria documentazione di supporto;
  - dal COMITATO, il parere sull'OPERAZIONE, corredato degli eventuali pareri resi dagli ESPERTI INDIPENDENTI. I suddetti pareri devono essere trasmessi, senza indugio.
- (b) La predetta documentazione deve pervenire, salvo ragioni di specifica e motivata urgenza, nel rispetto dei termini previsti dal documento che regola il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
- (c) Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE approva le OPERAZIONI di minore rilevanza previo (ove previsto) motivato parere non vincolante del COMITATO sull'interesse del CREDITO BERGAMASCO al compimento dell'OPERAZIONE nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (d) Le OPERAZIONI (*di minore rilevanza*) deliberate in presenza del parere negativo del COMITATO dovranno trovare evidenza in un "Documento Informativo" che dovrà essere predisposto entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio.
- (e) I verbali delle deliberazioni devono formalizzare, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'OPERAZIONE, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

L'esito della deliberazione e relativa motivazione sono riportati nel REGISTRO.

### OPERAZIONI di competenza dell'Assemblea.

- a) Per le OPERAZIONI di competenza dell'Assemblea del CREDITO BERGAMASCO, le relative proposte di delibera da sottoporre agli Azionisti sono approvate dal Consiglio Amministrazione applicando, *mutatis mutandis*, le disposizioni riguardanti le OPERAZIONI di *maggior* o di *minore rilevanza*.
- b) La delibera dell'Assemblea è adottata nei termini, con le modalità e osservando i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalle disposizioni normative (sia legislative sia regolamentari) e statutarie tempo per tempo vigenti comprese quelle relative alla disciplina del conflitto d'interesse dei soci, fatto salvo quanto al successivo punto c).
- c) Ai sensi dello Statuto e della DISCIPLINA CONSOB<sup>14</sup>, le proposte delle OPERAZIONI di *maggior rilevanza* da sottoporre all'Assemblea, le quali siano state deliberate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di parere contrario del COMITATO, s'intendono re-

---

<sup>14</sup> articolo 11, comma 3 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010

spinte dall'Assemblea del CREDITO BERGAMASCO stesso quando la maggioranza dei SOCI NON CORRELATI votanti esprima voto contrario all'OPERAZIONE, sempre che i SOCI NON CORRELATI presenti in Assemblea rappresentino il dieci per cento dei soci con diritto di voto.

- d) I verbali delle deliberazioni devono formalizzare, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'OPERAZIONE, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

### 3. OPERAZIONI Ordinarie

Le OPERAZIONI *ordinarie* sono approvate dal DELIBERANTE competente in base a quanto stabilito in via generale dalle norme legislative, regolamentari, statutarie e aziendali.

La delibera di approvazione di una OPERAZIONE *ordinaria*, dovrà contenere elementi che comprovino:

- la natura ordinaria dell'OPERAZIONE, in termini di riconducibilità all'ordinaria attività del CREDITO BERGAMASCO (ricorrenza);
- l'oggettività delle condizioni;
- la semplicità dello schema economico contrattuale;
- la dimensione;
- la natura della controparte;
- la tempistica;

e comunque contenere considerazioni su tutti gli elementi contemplati nella DISCIPLINA CONSOB<sup>15</sup>.

I verbali delle deliberazioni devono formalizzare, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'OPERAZIONE, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa. Per le OPERAZIONI (di *minore rilevanza*) che la normativa aziendale o di GRUPPO rimette alle Strutture periferiche del BANCO e delle CONTROLLATE esercenti attività bancaria, gli obblighi di motivazione non devono essere esplicitati (cfr. prf. 4.4.1 – OPERAZIONI Ordinarie).

### 4. OPERAZIONI Infragruppo

L'OPERAZIONE *infragruppo* deve in ogni caso essere approvata dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ciò premesso, risulta, in ogni caso, necessario che:

- l'Unità organizzativa del CREDITO BERGAMASCO o delle CONTROLLATE, incaricata della fase istruttoria, verifichi l'eventuale appartenenza dell'OPERAZIONE alla categoria delle *infragruppo*;
- I DELIBERANTI del CREDITO BERGAMASCO riportino nelle rispettive deliberazioni elementi che comprovino l'assenza di INTERESSI SIGNIFICATIVI di altre PARTI CORRELATE con riferimento a ciascuna specifica OPERAZIONE.

### 5. OPERAZIONI delle Società Controllate con Parti Correlate

---

<sup>15</sup> Paragrafo 3.4 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010

Le OPERAZIONI delle eventuali CONTROLLATE oltre ad essere deliberate dalla CONTROLLATA in base a quanto stabilito in via generale dalla normativa aziendale, sarà preventivamente esaminata o successivamente approvata dai DELIBERANTI del CREDITO BERGAMASCO applicando quanto previsto dai paragrafi precedenti.

All'istruttoria procede l'Unità organizzativa competente in base alla normativa aziendale e/o di GRUPPO. In relazione alle deliberazioni di competenza del CREDITO BERGAMASCO (esame preventivo o approvazione successiva) la suddetta Unità organizzativa trasmette l'esito dell'istruttoria al RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

## **6. OPERAZIONI Urgenti**

Nei casi in cui l'OPERAZIONE non sia di competenza dell'Assemblea del CREBERG, è previsto che - ove consentito dallo Statuto del CREDITO BERGAMASCO - nei casi di urgenza non collegati a situazioni di crisi aziendale, le OPERAZIONI siano concluse in deroga a quanto disposto nel REGOLAMENTO con riferimento alle OPERAZIONI di *maggiore rilevanza*, alle OPERAZIONI di *minore rilevanza*, a condizione che:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione - qualora l'OPERAZIONE da compiere ricada nelle competenze di un Organo delegato - sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'OPERAZIONE;
- tale OPERAZIONE sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea Ordinaria utile;
- i verbali delle deliberazioni riguardanti le OPERAZIONI *urgenti* formalizzino, in modo analitico chiaro ed esaustivo, le motivazioni alla base della deliberazione, con riguardo all'interesse al compimento dell'OPERAZIONE, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni della stessa;
- l'Organo che convoca l'Assemblea dei Soci predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea dei Soci le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione e le valutazioni di cui ai due precedenti alinea, siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea degli Azionisti presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti<sup>16</sup>. Tali documenti possono essere contenuti nel "Documento informativo" di cui all'Allegato 6 del REGOLAMENTO;
- entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, il CREBERG metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel citato Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai SOCI NON CORRELATI.

Si applicano, inoltre, gli obblighi di "Informativa al pubblico" sulle OPERAZIONI previsti dal REGOLAMENTO.

## **7. OPERAZIONI oggetto di Delibere Quadro**

---

<sup>16</sup> Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 17221 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato

Le *delibere quadro* dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza:

- le OPERAZIONI oggetto delle stesse;
- il prevedibile ammontare massimo delle OPERAZIONI da compiere nel periodo di riferimento;
- la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali OPERAZIONI.

Con riferimento alle delibere quadro troveranno applicazione le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle OPERAZIONI oggetto delle specifiche delibera quadro, cumulativamente considerate.

In ogni caso, fermi gli specifici obblighi informativi prescritti dalla normativa (di legge e regolamentare), il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO relativo al compimento dell'OPERAZIONE fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale del CREDITO BERGAMASCO con periodicità trimestrale, anche su base aggregata, una completa informativa sull'attuazione delle OPERAZIONI oggetto di delibere quadro.

## **4.5 Informativa sulle Operazioni**

### **4.5.1. Flussi informativi interni**

#### **4.5.1.a) *Informazioni sulle Operazioni rilevanti nelle relazione sulla gestione intermedia ed annuale.***

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari – anche in coordinamento con i Responsabili del Procedimenti – deve fornire informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole Operazioni di “maggiore rilevanza” concluse nel periodo di riferimento (comprendendosi anche le operazioni infragruppo, ordinarie e ex art. 136 ordinarie);
- sulle Operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati del CREBERG (comprendendosi tra queste anche le operazioni infragruppo, le operazioni ex articolo 136 del TUB e le operazioni ordinarie);
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni descritte nell’ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del CREBERG nel periodo di riferimento.

Le informazioni sulle singole Operazioni di “maggiore rilevanza” possono essere incluse mediante riferimento ai “Documenti Informativi” pubblicati.

Per l’individuazione delle Operazioni che devono essere oggetto della informativa, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve fare riferimento al Registro alimentato nelle fasi di istruttoria, proposta e delibera.

#### **4.5.1.b) *Informativa periodica agli Organi amministrativi e di controllo.***

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO fornisce altresì per il tramite della funzione di segreteria degli Organi amministrativi una completa informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’esecuzione delle OPERAZIONI di *minore rilevanza* e per quelle di *maggiore rilevanza* nonché sull’attuazione delle *delibere quadro*. A maggior precisazione sono escluse dall’informativa le operazioni infragruppo e quelle ordinarie.

Per l’individuazione delle OPERAZIONI che devono essere oggetto della informativa, il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO deve fare riferimento al REGISTRO alimentato nelle fasi di istruttoria, proposta e delibera.

In particolare, tali informazioni devono avere a oggetto:

- la natura della correlazione;
- le modalità esecutive quali effettivamente osservate ovvero ancora da attuarsi;
- le condizioni temporali ed economiche di realizzazione;
- il procedimento valutativo seguito per la determinazione delle predette condizioni;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti;
- gli eventuali rischi per il CREBERG e/o le sue CONTROLLATE.

Una sintetica rappresentazione dei principali flussi informativi è riportata nell’Allegato 7.

## 4.5.2 Informativa al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

### 4.5.2.a) Operazioni di maggiore rilevanza

Fermo restando quanto previsto dalle procedure contabili ed amministrative stabilite dall'articolo 154-ter del TUF e fatte salve le esenzioni e deroghe previste dalla DISCIPLINA CONSOB con riferimento alle OPERAZIONI *ex articolo 136 TUB*<sup>17</sup> e alle OPERAZIONI *infragrappo*<sup>18</sup> in occasione dell'approvazione di una OPERAZIONE di *maggiore rilevanza* effettuata dal CREDITO BERGAMASCO o dalle sue CONTROLLATE, ovvero qualora vengano concluse con una PARTE CORRELATA OPERAZIONI tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario<sup>19</sup> che, pur qualificabili singolarmente come OPERAZIONE di *minore rilevanza*, superino ove cumulativamente considerate, le soglie delle OPERAZIONI di *maggiore rilevanza*, l'Istruttore – come detto (cfr. punto 4.4.4.b.1) - acquisisce le informazioni necessarie alla predisposizione del “Documento Informativo” che nel suo formato finale comprenderà, appena disponibili, anche gli allegati relativi ai pareri sulla OPERAZIONE espressi dal COMITATO ed eventualmente dagli “ESPERTI”.

Tale documento deve essere inviato al COMITATO e al Consiglio di Amministrazione unitamente al risultato dell'istruttoria.

Le informazioni e i dati contenuti nel documento devono essere validati (mediante apposizione di sigla sulle relative pagine) dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO nonché dal Responsabile della Direzione/Servizio a cui appartengono le unità organizzative che hanno concorso alla predisposizione delle informazioni necessarie alla redazione del “Documento Informativo”.

Le informazioni utili alla predisposizione del “Documento informativo”, ove necessario, potranno essere raccolte anche tramite la funzione Amministrazione e Bilancio e Bilancio CB ovvero tramite il “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari” a cui in ogni caso andrà trasmesso il “Documento informativo” prima della sua finalizzazione.

La funzione di Segreteria verifica che l'articolazione del documento rispetti lo schema stabilito dalla DISCIPLINA CONSOB prima che esso venga esaminato, unitamente all'esito dell'istruttoria, dal Consiglio di Amministrazione e che non si evidenzino omissioni che possano pregiudicarne la tempestiva pubblicazione.

Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla deliberazione dell'OPERAZIONE o della proposta provvede anche ad esaminare e approvare il testo “Documento Informativo”.

---

<sup>17</sup> Articolo 13, comma 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. Si applicano le sole procedure previste dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 8 (coinvolgimento del Comitato nella fasi delle trattative).

<sup>18</sup> Articolo 14, comma 2 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010. Si applicano le sole previsioni del comma 8, dell'articolo 5 ( informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale)

<sup>19</sup> Al fine di verificare il superamento delle soglie dimensionali, saranno considerate le sole operazioni compiute a partire dall'inizio dell'esercizio sociale che non ricadano tra le operazioni escluse ai sensi della Procedura.

La funzione di Segreteria provvede alla pubblicazione del documento approvato dal Consiglio di Amministrazione - sempre che detto documento sia munito della sottoscrizione del “*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari*” - presso la sede sociale e con le modalità indicate del Regolamento Emittenti entro sette giorni:

- dall'approvazione dell'OPERAZIONE da parte del Consiglio di Amministrazione; ovvero
- dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale; ovvero
- dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare.

Fermo quanto previsto dalla DISCIPLINA CONSOB<sup>20</sup>, le OPERAZIONI *ordinarie* che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard sono escluse dagli obblighi di pubblicazione prescritti dalla predetta DISCIPLINA<sup>21</sup> per le OPERAZIONI di *maggior rilevanza*. Si applica, tuttavia, le seguenti previsioni<sup>22</sup>:

- comunicano alla Consob la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPERAZIONI che hanno beneficiato dell'esclusione;
- indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, quali tra le OPERAZIONI soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;
- indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPERAZIONI di *maggior rilevanza* concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione in parola.

#### **4.5.2.b) Operazioni di fusione, scissione, aumenti di capitale, acquisizione o scissione significativa superiori alle soglie di maggiore rilevanza**

Qualora l'OPERAZIONE di *maggior rilevanza* sottoposta all'iter deliberativo previsto dal REGOLAMENTO sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale con conferimento in natura o un'acquisizione o cessione significativa<sup>23</sup>, l'*Istruttore* – come detto (cfr. punto 4.4.4.b.1) - acquisisce le informazioni necessarie alla predisposizione del “Documento Informativo” che, oltre alle disposizioni previste dalla DISCIPLINA CONSOB, contenga anche le informazioni richieste dal Regolamento Emittenti<sup>24</sup>.

Tale documento deve essere inviato al COMITATO e al Consiglio di Amministrazione unitamente alla bozza del progetto di fusione o scissione o, negli altri casi, alla bozza di delibera consigliare dell'OPERAZIONE o della proposta di OPERAZIONE.

Le informazioni e i dati contenuti nel documento devono essere validati (per esempio mediante apposizione di firma sulle relative pagine) dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO nonché dal Respon-

---

<sup>20</sup> articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010

<sup>21</sup> articolo 5, commi 1-7 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010

<sup>22</sup> articolo 13, comma 3, lettera c, numeri *i*, *ii* e *iii*) del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010

<sup>23</sup> articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti

<sup>24</sup> articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

sabile della Direzione/Servizio a cui appartengono le unità organizzative che hanno concorso alla predisposizione delle informazioni necessarie alla redazione del “Documento Informativo”.

Il Consiglio di Amministrazione approva anche il testo del “Documento Informativo”.

Il “Documento Informativo” e l’ulteriore documentazione richiesta dalla normativa devono essere messi a disposizione della funzione di Segreteria nei termini previsti per la presentazione delle proposte di deliberazione al Consiglio di Amministrazione e, comunque, almeno 5 giorni prima dei termini di pubblicazione sotto elencati.

Alla ricezione del “Documento Informativo” così predisposto, la funzione di Segreteria: a) verifica che l’articolazione del documento rispetti lo schema stabilito dalla DISCIPLINA CONSOB e non si evidenzino omissioni che possano pregiudicarne la tempestiva pubblicazione; b) provvede - sempre che detto documento sia munito della sottoscrizione del “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari” - alla messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei tempi e con le modalità previsti dalla DISCIPLINA CONSOB<sup>25</sup>.

#### **4.5.2.c) Operazioni price sensitive**

Qualora un’OPERAZIONE con PARTI CORRELATE sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l’indicazione che la controparte dell’OPERAZIONE è una PARTE CORRELATA e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell’OPERAZIONE;
- c) se l’ OPERAZIONE supera o meno le soglie di rilevanza e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’ OPERAZIONE e, in particolare, se il CREDITO BERGAMASCO si è avvalso di un caso di esclusione previsto dalla DISCIPLINA CONSOB<sup>26</sup>;
- e) l’eventuale approvazione dell’OPERAZIONE nonostante l’avviso contrario del COMITATO.

#### **4.5.2.d) Operazioni di “minore rilevanza” approvate in presenza di parere negativo del Comitato**

In occasione di OPERAZIONI di *minore rilevanza*, approvate in presenza di un parere negativo espresso dal COMITATO, il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico, per il tramite della funzione di Segreteria, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio un “Documento informativo” contenente almeno le seguenti informazioni:

- l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle OPERAZIONI approvate in presenza di un parere negativo;

---

<sup>25</sup> articolo 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010;

<sup>26</sup> articoli 13 e 14 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010;

- le ragioni per le quali il COMITATO ha ritenuto di non condividere tale parere.

Nel medesimo termine, il parere espresso in relazione all'OPERAZIONE di *minore rilevanza* in oggetto è messo a disposizione del pubblico in allegato al "Documento Informativo" o sul sito internet del CREDITO BERGAMASCO a cura della funzione di cui sopra.

## **Allegato 1: Parti Correlate**

Sono Parti Correlate del CREDITO BERGAMASCO quelle riportate nell'Allegato 1 della DISCIPLINA CONSOB per le quali si riporta qui seguito le definizioni adottate ai sensi del presente Regolamento:

**Entità controllanti (anche indirettamente), controllate, collegate e soggette ad influenza notevole e a controllo congiunto.** Il CREBERG identifica come tali

- le società, enti o soggetti controllanti (il Banco Popolare);
- le società sottoposte a comune controllo da parte del Banco Popolare;
- le società controllate ex articolo 2359, comma 1, del Codice Civile dal Banco Popolare;
- le società controllate mediante altre forme di controllo e consolidate integralmente dal Banco Popolare;
- le società di cui il CREBERG dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria. Ai fini dell'applicazione di quanto precede si computano anche i voti spettanti a Società Controllate dal CREBERG, a Società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi;
- le società che sono sotto influenza dominante del CREDITO BERGAMASCO in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso;
- le società sulle quali il CREDITO BERGAMASCO – direttamente o indirettamente - esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'Assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati;
- ogni altra società o ente qualificabile come parte correlata ai sensi dello IAS 24.

**Dirigenti con responsabilità strategiche. Il Credito Bergamasco identifica come tali:**

- i Componenti del Consiglio di Amministrazione di CREBERG e della Capogruppo;
- i Componenti effettivi del Collegio Sindacale di CREBERG e della Capogruppo;
- il Direttore Generale, il condirettore Generale e/o i Vice Direttori Generali di Creberg e della Capogruppo (qualora nominati);
- i Responsabili delle Direzioni e delle Divisioni della Capogruppo;
- i Dirigenti di CREBERG e della Capogruppo che ricoprono ruoli apicali a norma di Statuto [ad esempio: il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, il Responsabile della Funzione del controllo interno, il Responsabile della Funzione di Conformità - (Compliance Manager), il Chief Risk Officer, il Responsabile della funzione della gestione del Rischio (Risk Manager)];
- i Responsabili di altre strutture eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione di CREBERG o della Capogruppo.

**Gli stretti familiari dei Dirigenti con responsabilità strategiche.** Premesso che rilevano come Parti Correlate, tra gli "stretti familiari" dei Dirigenti con responsabilità strategiche, i soli in grado di influenzare (o di essere influenzati da) il soggetto interessato nei loro rapporti con il CREBERG o con le altre Società del Gruppo, si presumono tali, salvo diversa dichiarazione scritta del Dirigente, resa sotto propria responsabilità e recante adeguata ed analitica motivazione delle ragioni che escludono la possibilità dell'influenza come sopra descritta:

- il coniuge;
- il convivente more uxorio (compresi conviventi di fatto il cui stato non si rilevi dal certificato di famiglia);
- i figli del soggetto, del coniuge o del convivente more uxorio;
- le persone a carico del soggetto, del coniuge o del convivente more uxorio.

È inoltre Parte Correlata ogni altra persona che il soggetto ritiene lo possa influenzare (o essere da lui influenzata) nel proprio rapporto con il CREBERG o con le altre Società del Gruppo.

**Le Società collegate ai propri Dirigenti con responsabilità strategiche ed ai loro familiari.**

Sono considerate Parti Correlate le entità nelle quali i Dirigenti con responsabilità strategiche o i loro stretti familiari:

- detengono il controllo ex articolo 2359, comma 1, del Codice Civile;
- detengono – direttamente o indirettamente - almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria, ovvero il 10% se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati;
- ricoprono la carica di Presidente di Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Delegato o di esponente munito di deleghe di poteri.

**I Fondi Pensionistici del Gruppo.** Sono considerati Parti Correlate i Fondi Pensione per il personale del Gruppo e di qualsiasi altra entità correlata.

## **Allegato 2: Soggetti diversi dalle parti correlate a cui si applica il Regolamento**

Fermo restando che i sottostanti soggetti non costituiscono PARTE CORRELATA, il Regolamento trova altresì applicazione (ai sensi di quanto consentito dall'articolo 4, comma 2 della Disciplina *Consob*) anche con riguardo a *OPERAZIONI* da realizzarsi dal CREBERG, anche per il tramite di *CONTROLLATE*, con organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, o altri eventuali soggetti espressamente autorizzati, che rivestono la qualità di socio e che possiedono una quota di partecipazione superiore al 5% del capitale sociale del CREBERG.

## Allegato 3: Fac-simile “Dichiarazione di correlazione”

Luogo e data

Segreteria Societaria

CREDITO BERGAMASCO S.p.A..  
Largo Porta Nuova, 2  
24122 BERGAMO

Oggetto: **dichiarazione in tema di Parti Correlate**

| DATI ANAGRAFICI DEL DIRIGENTE CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE |                |       |                |  |
|---|----------------|-------|----------------|--|
| la/il Sottoscritta/o:   | COGNOME E NOME |       |                |  |
| RESIDENZA (CAP, LOCALITA', PROVINCIA, INDIRIZZO)              |                |       | CODICE FISCALE |  |
| COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA                           |                | SESSO | CITTADINANZA   |  |
| IN QUALITA' DI:   |                |       |                |  |

con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di Operazioni con Parti Correlate, così come definite nel “Regolamento recante disposizione in materia di Operazioni con Parti Correlate” adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “Regolamento”), come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, e della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, del 24 settembre 2010 (A)

### DICHIARA

**di controllare** (*direttamente, indirettamente, congiuntamente o mediante un'influenza dominante*) **ovvero di esercitare l'influenza notevole<sup>(a)</sup> sulle sotto elencate entità:**

| SOCIETÀ/ENTE | SEDE LEGALE | D-I-C-      | %   | CODICE FISCALE |
|--------------|-------------|-------------|-----|----------------|
|              |             | -ID -IN (1) | (2) |                |
|              |             |             |     |                |
|              |             |             |     |                |
|              |             |             |     |                |
|              |             |             |     |                |
|              |             |             |     |                |
|              |             |             |     |                |

(1) **D**=Controllo diretto – **I**=Controllo Indiretto – **C**=Controllo congiunto - **ID**= Influenza dominante - - **IN**= Influenza notevole

(2)= percentuale di controllo

### DICHIARA INOLTRE

che i suoi stretti familiari sono:

| COGNOME E NOME | LEGAME PARENTELA | CODICE FISCALE | LUOGO E DATA DI NASCITA | SESSO |
|----------------|------------------|----------------|-------------------------|-------|
|                |                  |                |                         |       |
|                |                  |                |                         |       |
|                |                  |                |                         |       |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**e che gli stessi di controllano** (direttamente, indirettamente, congiuntamente o mediante un'influenza dominante) **ovvero esercitano l'influenza notevole<sup>(a)</sup> sulle sotto elencate entità:**

(a) Nel caso in cui il soggetto :

- o detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria, ovvero il 10% se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati;
- o ricopra la carica di Presidente di Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Delegato o di esponente munito di deleghe di poteri.

| SOCIETÀ/ENTE | SEDE LEGALE | D-I-C-<br>-ID -IN (1) | %<br>(2) | CODICE FISCALE | STRETTO FAMILIARE<br>DI RIFERIMENTO |
|--------------|-------------|-----------------------|----------|----------------|-------------------------------------|
|              |             |                       |          |                |                                     |
|              |             |                       |          |                |                                     |
|              |             |                       |          |                |                                     |
|              |             |                       |          |                |                                     |
|              |             |                       |          |                |                                     |
|              |             |                       |          |                |                                     |

(1) **D**=Controllo diretto - **I**=Controllo Indiretto - **C**=Controllo congiunto - **ID**= Influenza dominante - **IN**= Influenza notevole  
(2)= percentuale di controllo

**Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di non poter avere certezza delle informazioni omesse.**

**Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)**

**Si impegna inoltre ad informare i soggetti connessi di cui alla presente autocertificazione, che gli stessi sono stati censiti dal Credito Bergamasco quali Parti Correlate e pertanto, qualora i predetti dovessero mettere in atto operazioni con il citato Credito Bergamasco, le stesse saranno assoggettate alla disciplina Consob che regola le operazioni con Parti Correlate.**

**Infine, si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine a quanto dichiarato con la presente.**

Data

Firma

---

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

I dati sono necessari per adempiere alle disposizioni normative in materia di “disciplina delle operazioni con Parti Correlate”, per il corretto e completo censimento di queste ultime nonché per apprestare i controlli sulla piena osservanza di dette disposizioni.

I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non potranno essere diffusi all'esterno.

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui al citato decreto legislativo che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è il Credito Bergamasco.

## **Allegato 4: Nozione di “interesse significativo”**

### ***Estratto dalla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24-09-2010)***

#### **“21. Facoltà di esclusione per le operazioni con o tra società controllate e con società collegate [art. 14, comma 2]**

*Il Regolamento prevede la facoltà di esentare dall'applicazione delle norme procedurali e di trasparenza (salve le disposizioni in materia di informazione contabile periodica previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento) le operazioni compiute con o tra società controllate e con società collegate<sup>27</sup>, purché in tali società non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della società soggetta all'applicazione del Regolamento (società con azioni quotate o diffuse), che esercita il controllo o l'influenza notevole. La qualificazione della significatività degli interessi di altre parti correlate è rimessa alle società, anche sulla base dei criteri individuati nelle procedure. Tuttavia, il Regolamento precisa che la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate (e, a maggior ragione, collegate) non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei ad escludere la facoltà di esenzione.*

*La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione discrezionale delle società tenute all'applicazione del Regolamento secondo i criteri generali indicati nelle procedure. In tale contesto, le società possono trarre indicazioni dagli eventuali rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate, da un lato, e altre parti correlate della società, dall'altro. Si pensi, ad esempio, all'esistenza di un significativo credito, nei confronti di una società controllata, in capo all'amministratore delegato della società controllante: è chiaro come tale rapporto giuridico possa incentivare la conclusione di operazioni che consentano un rafforzamento patrimoniale della società controllata che potrebbero tuttavia non essere vantaggiose per la società controllante.*

*INTERESSI SIGNIFICATIVI possono, ad esempio, sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.*

*La valutazione di significatività è altresì rimessa alle società nell'ipotesi in cui la controllata o collegata sia partecipata (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla società quotata o con azioni diffuse tenuta all'applicazione del Regolamento) dal soggetto che controlla la società. In tal caso, la partecipazione detenuta nella parte correlata dal soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla società dà luogo a un interesse significativo se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nell'emittente. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata.*

---

<sup>27</sup> Ai fini dell'esenzione, le definizioni di società controllate e collegate rilevanti sono quelle contenute nell'Allegato n. 1. Ne deriva la possibilità di esentare, ad esempio, operazioni compiute con joint venture partecipate dalla società tenuta all'applicazione del Regolamento.

ta<sup>28</sup>. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla società quotata o ad essa collegate<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> A meri fini illustrativi, si considerino i seguenti esempi di valutazione del criterio di significatività:

- (i) La società A controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con la medesima percentuale la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a  $50\% + (50 \times 50\%) = 75\%$ , mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%: esiste quindi un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.
- (ii) La società A controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A non detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a  $10\% + (30 \times 50\%) = 25\%$ , mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.

<sup>29</sup> Si consideri ad esempio la seguente circostanza: la società A (quotata) controlla la società B (non quotata) detenendo il 51% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. La società C (non quotata), sulla quale A esercita il controllo o l'influenza notevole, detiene il rimanente 49% del capitale di B. Nell'operazione tra A e B, la partecipazione detenuta da C in B non costituisce interesse significativo ai fini dell'art. 14, comma 2, del Regolamento.

## Allegato 5: Iter invio pratiche al Comitato

La procedura da seguirsi per l'inoltro della pratica al COMITATO si diversifica in funzione alla tipologia dell'OPERAZIONE. Fatto salvo quanto previsto dal REGOLAMENTO, nella tabella riportata qui di seguito sono riepilogate le fattispecie di OPERAZIONI più frequenti ed il loro iter.

| <b>OPERAZIONI</b>          | <b>MAGGIORE RILEVANZA</b>   | <b>MINORE RILEVANZA</b>  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Maggiore Rilevanza</b>  | <b>INVIO AL COMITATO</b><br>per il rilascio di un parere <b>obbligatorio e vincolante</b><br>per il <b>DELIBERANTE</b>  |  |
| <b>Minore Rilevanza</b>    |   | <b>INVIO AL COMITATO</b><br>per il rilascio di un parere <b>obbligatorio e non vincolante</b><br>per il <b>DELIBERANTE</b>   |
| <b>Ordinarie</b>           | <b>INVIO AL COMITATO</b><br>per informativa<br><b>ALLA SEGRETERIA</b><br>per inoltro comunicazione a CONSOB   | <b>NON INVIO AL COMITATO</b>   |
| <b>Infragruppo</b>         | <b>NON INVIO AL COMITATO</b>  | <b>NON INVIO AL COMITATO</b>   |
| <b>ex articolo 136 TUB</b> | <b>INVIO AL COMITATO</b><br>di un flusso informativo completo e tempestivo<br>che lo coinvolga nella fase delle trattative e<br>nella fase istruttoria dell' <i>OPERAZIONE</i>  | <b>INVIO AL COMITATO</b><br>con congruo anticipo di informazioni complete<br>ed adeguate sull' <i>OPERAZIONE</i>   |
| <b>Delibera Quadro</b>     | Trovano applicazione le disposizioni di cui alle precedenti fattispecie (Ordinarie, Infragruppo, ex articolo 136 TUB), a seconda del prevedibile ammontare massimo delle <i>Operazioni</i> cumulativamente considerate. | Trovano applicazione le disposizioni di cui alle precedenti fattispecie (Ordinarie, Infragruppo, ex articolo 136 TUB), a seconda del prevedibile ammontare massimo delle <i>Operazioni</i> cumulativamente considerate |

## Allegato 6: Redazione “Documento Informativo”

### DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui il CREDITO BERGAMASCO ponga in essere OPERAZIONI di *maggiore rilevanza* con PARTI CORRELATE, il “Documento Informativo” previsto dal REGOLAMENTO, deve riportare almeno le seguenti informazioni:

| AVVERTENZE  |
|---|
| Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall' <i>OPERAZIONE</i> con <i>Parte Correlata</i> descritta nel “Documento informativo”.   |
| INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE  |
| 1.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell' <i>OPERAZIONE</i> .  |
| 1.2. Indicazione delle <i>Parti Correlate</i> con cui l' <i>OPERAZIONE</i> è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell' <i>OPERAZIONE</i> .  |
| 1.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell' <i>OPERAZIONE</i> per il CREDITO BERGAMASCO. Qualora l' <i>OPERAZIONE</i> sia stata approvata in presenza di un avviso contrario del <b>COMITATO</b> , un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.  |
| 1.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell' <i>OPERAZIONE</i> e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di <i>Operazioni</i> similari. Qualora le condizioni economiche dell' <i>OPERAZIONE</i> siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando: <ul style="list-style-type: none"><li>- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;</li><li>- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) il CREDITO BERGAMASCO, (ii) le <i>Società Controllate</i> dal CREDITO BERGAMASCO o soggette a comune controllo dallo stesso, (iii) gli amministratori delle Società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;</li><li>- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;</li><li>- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.</li></ul> Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Emittenti, sono allegati al “Documento Informativo” o pubblicati sul sito internet del CREDITO BERGAMASCO. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;</li><li>- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica <i>OPERAZIONE</i>;</li><li>- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;</li><li>- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;</li><li>- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;</li><li>- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori,</li><li>- indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;</li><li>- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;</li><li>- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.</li></ul> Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. |
| 1.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell' <i>OPERAZIONE</i> , fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l' <i>OPERAZIONE</i> supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato articolo 70 ovvero dall'articolo 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del <i>Regolamento Consob</i> .  |

- 1.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione del CREDITO BERGAMASCO e/o di Società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'*OPERAZIONE*, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 1.7. Nel caso di *Operazioni* ove le *Parti Correlate* coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti del CREDITO BERGAMASCO, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 1.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'*OPERAZIONE* specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'*OPERAZIONE*, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'*OPERAZIONE*, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet del CREDITO BERGAMASCO.
- 1.9. Se la rilevanza dell'*OPERAZIONE* deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del *Regolamento Consob* di più *Operazioni* compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia al CREDITO BERGAMASCO, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette *Operazioni*.

## Allegato 7: Flussi informativi verso Organi interni

| Destinatario  | Tipo flusso  | Periodicità  |
|---|--|--|
| COMPONENTI DEL COMITATO                                   | OPERAZIONI EX ARTICOLO 136 TUB: invio – con congruo anticipo rispetto alla deliberazione - di informazioni complete ed adeguate. Qualora le condizioni dell'OPERAZIONE siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro   | Ad evento  |
| COMITATO o uno o più Componenti dallo stesso delegati     | OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA: trasmissione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.  | Fase delle trattative e nella fase istruttoria   |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE<br>COLLEGIO SINDACALE        | completa informativa sull'esecuzione delle OPERAZIONI di <i>minore rilevanza</i> e per quelle di <i>maggiore rilevanza</i> nonché sull'attuazione delle <i>delibere quadro</i> .   | Trimestrale  |
| DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI | Informativa sulle singole OPERAZIONI di <i>maggiore rilevanza</i> concluse nel periodo di riferimento (comprendendosi, fra queste, anche le OPERAZIONI <i>infragruppo</i> , ordinarie e le OPERAZIONI <i>ex art. 136</i> )   | Semestrale ( <i>nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale</i> ) |
| DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI | Informativa sulle OPERAZIONI diverse da quelle di <i>maggiore rilevanza</i> , concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati del CREDITO BERGAMASCO (comprendendosi, fra queste, anche le OPERAZIONI <i>infragruppo</i> , le OPERAZIONI <i>ex art. 136</i> e le OPERAZIONI <i>ordinarie</i> ) | Semestrale ( <i>nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale</i> ) |
| DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI | Informativa su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPERAZIONI descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del CREDITO BERGAMASCO nel periodo di riferimento.  | Semestrale ( <i>nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale</i> ) |

## **Allegato 8: Regolamento del Comitato Indipendenti**

### **REGOLAMENTO DEL COMITATO INDIPENDENTI**

#### Articolo 1 - Costituzione e composizione del Comitato

1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato Indipendenti (di seguito anche "Comitato"), composto da 3 amministratori provvisti dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
2. Il funzionamento e l'organizzazione del Comitato Indipendenti sono disciplinati dal presente regolamento.
3. Il Comitato adempie ai doveri ed esercita i poteri attribuiti agli amministratori indipendenti:
  - a) dall'articolo 2391-bis del Codice civile e dalle relative disposizioni esecutive sia regolamentari (in particolare Delibera Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e successive modifiche od integrazioni) sia aziendali (Procedura per la Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dal Banco Popolare);
  - b) dall'articolo 53, commi 4 e 4-quater del TUB e dalle relative disposizioni esecutive sia regolamentari (in particolare Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale alle Banche - Titolo V - Capitolo 5 ) sia aziendali (Regolamento sulle Procedure in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati adottato dalla Capogruppo e dalle altre Banche del Gruppo).
4. Il Consiglio di Amministrazione procede altresì alla nomina di Amministratori indipendenti chiamati a sostituire i componenti del Comitato che abbiano interesse nell'operazione ai sensi del successivo articolo 7.

#### Articolo 2 - Durata e sostituzione di componenti.

1. Il Comitato resta in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina; si applica anche al Comitato l'articolo 2385, comma 2, del Codice civile.
2. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un Componente, ivi compreso il caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e questi convoca senza indugio il Consiglio per provvedere alla sostituzione. Il Componente così nominato resta in carica sino alla scadenza del Comitato.

#### Articolo 3 - Presidenza del Comitato

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, per qualunque ragione, del Presidente, ne assume i compiti il componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età.
2. In caso di cessazione del Presidente dalla carica, gli subentra il componente del Comitato più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età, e ciò sino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia nominato il nuovo Presidente.
3. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Comitato, organizzandone i lavori. In particolare, il Presidente cura la formazione dell'ordine del giorno delle adunanze e l'informazione preventiva ai Componenti del Comitato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Le funzioni di Segretario del Comitato vengono attribuite a Quadro Direttivo appartenente al Servizio Corporate Affairs, su designazione del Segretario Generale della Banca.

5. Il Servizio Corporate Affairs assiste il Comitato e svolge gli incarichi che ad esso vengono da quest'ultimo affidati per il proprio regolare ed ordinato funzionamento.

#### Articolo 4 - Modalità, termini e luogo delle riunioni.

1. Il Comitato si riunisce validamente con la partecipazione della maggioranza dei Componenti.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogniqualevolta sia ritenuto opportuno. Ciascun Componente del Comitato può chiedere per iscritto la convocazione del Comitato indicando gli argomenti da trattare. Il Comitato deve in ogni caso riunirsi in tempo utile per tempestivamente vagliare o elaborare i pareri e le altre determinazioni di sua competenza.
3. Le riunioni del Comitato vengono convocate con avviso da inviarsi tramite telefax o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova della ricezione, spedito almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione e in tempo utile per consentire l'esame della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di 24 ore, con qualsiasi mezzo idoneo. In tal caso, nel corso della riunione dovranno comunque essere assicurate un'adeguata istruttoria ed un'esauriente informazione su ogni argomento da trattare, con una particolare attenzione al contenuto dei documenti che non è stato possibile trasmettere nei termini ordinari.
5. Si considera in ogni caso validamente costituita la riunione alla quale partecipino tutti i Componenti del Comitato e ciascuno dia espressamente il proprio consenso allo svolgimento della riunione ed alla trattazione degli argomenti.
6. Il Segretario assiste il Presidente nella convocazione delle riunioni, nonché nella trasmissione ai convocati del relativo materiale.
7. Il Comitato si riunisce, secondo convenienza, in qualunque luogo del territorio italiano; le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e che sia consentito a ciascuno di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in esame; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Segretario ed il Presidente della riunione.

#### Articolo 5 - Quorum costitutivi e deliberativi. Modalità di espressione del voto.

1. Il Comitato delibera i pareri e adotta le altre determinazioni di sua competenza – ai sensi delle normative indicate nell'articolo 1, comma 3 del presente regolamento - all'unanimità dei voti dei partecipanti alla riunione.
2. Ciascun Componente del Comitato ha diritto ad un voto. Il voto è palese e non può essere dato per rappresentanza.

#### Articolo 6 - Verbale

1. Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale a cura del Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dai Componenti il Comitato e dal Segretario.
2. Per le deliberazioni relative all'espressione dei pareri di competenza del Comitato ai sensi delle normative indicate nell'articolo 1, comma 3, del presente Regolamento, le motivazioni alla base dei voti contrari o delle astensioni devono essere riportate nel verbale.

3. Qualora il verbale non possa essere predisposto in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione (o dell'eventuale diverso organo deliberante competente) nel corso della quale deve essere formulata una proposta o reso un parere da parte del Comitato, il Presidente del Comitato procede ad una illustrazione in forma orale, dando notizia in ogni caso dell'esito della votazione e relazionando circa le motivazioni degli eventuali dissenzienti.

#### Articolo 7 - Interessi dei componenti

1. Qualora un Componente sia, rispetto alla singola operazione, controparte oppure Parte Correlata ai sensi dell'articolo 2391-bis (sempre che l'operazione rientri fra quelle contemplate dall'articolo 2391-bis), oppure Soggetto Collegato ai sensi delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale di Banca d'Italia - Titolo V - Capitolo 5 (sempre che l'operazione rientri fra quelle contemplate dalle Disposizioni) oppure abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'articolo 2391 del Codice civile oppure abbia, fuori dei casi precedenti, rapporti con la controparte tali da ledere l'indipendenza dalla medesima, al suddetto Amministratore subentra l'Amministratore indipendente preventivamente individuato dal Consiglio (che non incorra in alcuno dei citati impedimenti) o, in caso di mancanza o di impedimento anche di quest'ultimo, l'Amministratore indipendente esterno al Comitato più anziano di età (che non incorra nei citati impedimenti). La relativa dichiarazione deve essere resa dall'Esponente appena in possesso di sufficienti informazioni per procedere ad un attendibile esame in merito ad una operazione.
2. Qualora il Presidente del Comitato incorra in taluno degli impedimenti di cui al comma precedente, le funzioni di presidenza delle riunioni riguardanti l'operazione che determina l'impedimento sono esercitate dal Componente del Comitato più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età e che non incorra in impedimenti.
3. Il Componente di cui al presente articolo non partecipa né assiste alle sedute dedicate alle comunicazioni, discussioni o deliberazioni del Comitato riguardanti l'operazione che determina l'impedimento.
4. Il Presidente del Comitato invia comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione dando notizia della circostanza che uno o più componenti del Comitato incorre in taluno degli impedimenti di cui al primo comma e che, pertanto, è stato sostituito secondo il meccanismo sopra disciplinato, specificando il nome del sostituto.
5. Qualora via sia una divergenza di valutazione tra i Componenti del Comitato sulla idoneità dei rapporti con la controparte dell'operazione a ledere l'indipendenza del componente dalla medesima, decide il Comitato, previa sostituzione del Componente la cui indipendenza risulti in dubbio, con altro Amministratore indipendente.

#### Articolo 8 - Informativa ai Componenti in vista delle determinazioni da assumere.

I Componenti del Comitato ricevono dal "Responsabile del procedimento" relativo al compimento di una determinata operazione adeguata informativa scritta, corredata della relativa documentazione di supporto, con congruo anticipo, salvo diversa e motivata urgenza ovvero apposita dichiarazione da parte di ciascun Componente del Comitato – prima dell'inizio della trattazione - di avere piena contezza del contenuto e delle condizioni dell'operazione.

#### Articolo 9- Operazioni soggette ad articolo 136 del TUB

I Componenti del Comitato, nella prima seduta utile, danno espressamente atto di aver ricevuto le informazioni previste quando l'operazione sia assoggettata alla procedura deliberativa prevista dall'articolo 136 del TUB.

#### Articolo 10 - Richiesta di informazioni integrative

Il Comitato, tramite il suo Presidente può chiedere ulteriori informazioni - ad integrazione di quelle già ricevute - al "Responsabile del procedimento" o ad altra funzione che esso ritenga opportuno coinvolgere disponendo contestualmente che tali informazioni vengano aggiunte alla documentazione presentata o da presentare all'Organo o alla funzione deputata alla deliberazione. Segnala altresì all'Organo o alla predetta funzione lacune o inadeguatezze nelle informazioni ricevute.

#### Articolo 11 - Disposizioni relative al coinvolgimento del Comitato in trattative

1. Per le operazioni di maggior rilevanza (qualificabili come tali in base a taluna delle normative indicate nell'articolo 1, comma 3), il Comitato, ovvero uno o più Componenti dallo stesso delegati, sono coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'operazione attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo trasmesso dal "Responsabile del procedimento" relativo al compimento dell'operazione.
2. Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli Organi delegati e ai Soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, avuto riguardo a ogni circostanza ritenuta utile per la formulazione del parere di propria competenza.

#### Articolo 12 - Utilizzo di esperti indipendenti da parte del Comitato.

1. Il Comitato può farsi assistere, a spese della Banca, (i) da uno o più esperti indipendenti di propria scelta e che prestino la propria opera esclusivamente in favore del Comitato oppure (ii) da esperti indipendenti da nominarsi dall'Organo amministrativo su indicazione del Comitato stesso, i quali assistano la Banca nelle operazioni regolamentate e ricevano anche specifico incarico di prestare assistenza al Comitato nello svolgimento dei compiti che gli spettano in base alle normative di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Nella scelta degli esperti, si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse e dei quali sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse da parte del Comitato.
3. Ai fini della valutazione dell'indipendenza di cui al comma precedente, il Comitato tiene conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti da un lato e, dall'altro, la Banca, la Controllante, le Controllate, gli Amministratori della Banca o della Controllante e delle Controllate.
4. I costi e le spese relativi ai servizi di consulenza prestati dagli esperti saranno sostenuti dalla Banca nei seguenti termini:
  - in relazione alla facoltà contemplata dalla normativa di stabilire un importo massimo sull'insieme delle operazioni sottoposte ad esame, è stato deliberato di non prevedere limiti all'ammontare complessivo, indipendentemente dalla rilevanza dell'operazione;
  - per le operazioni di minore rilevanza, i costi e le spese saranno sostenuti sino ad un importo massimo per singola operazione pari al 3% del controvalore della stessa e comunque non superiore a Euro 100.000 (centomila);
  - per le operazioni di maggiore rilevanza, qualificabili come tali ai fini della normativa ex articolo 2391-bis del Codice civile, non sono applicabili neppure limiti di spesa riferiti alle singole operazioni.

#### Articolo 13 - Articolazione dei pareri di competenza del Comitato

Il Comitato formalizza il proprio preventivo motivato parere all'Organo o alla funzione competente per la deliberazione sull'interesse della banca al compimento di operazioni nonché sulla convenienza e sulla corretta

sostanziale delle relative condizioni e lo supporta con idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

#### Articolo 14 - Trasmissione del parere.

Il Comitato rilascia il parere sull'operazione all'Organo o alla funzione competente per la deliberazione in tempo utile per un'adeguata analisi. Qualora l'Organo competente ad adottare la deliberazione sia l'Assemblea, il parere è rilasciato al Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 15 - Tipologia dei pareri.

Il Comitato:

- a) è incaricato di rilasciare un preventivo, analitico e motivato parere:
  - sulla complessiva idoneità della normativa interna a conseguire gli obiettivi delle disposizioni in occasione dell'adozione o di modifiche ["sostanziali", se riferite alla "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia"] della stessa nonché in occasione della revisione periodica;
  - sulle proposte da inoltrare all'Assemblea per le modifiche dello Statuto eventualmente necessarie per l'adeguamento alla normativa esterna in tema di procedure deliberative sulle operazioni oggetto di disciplina ex articolo 2391-bis del Codice civile o articolo 53, comma 4-*quater* del TUB;
  - sull'interesse della banca al compimento dell'operazione sottoposta ad esame nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- b) può richiedere, nella fase delle trattative riguardanti operazioni di maggiore rilevanza, informazioni o formulare osservazioni agli Organi delegati e ai Soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo, che realizzi il coinvolgimento del Comitato nelle trattative.

#### Articolo 16 - Effetti dei pareri

Il parere è favorevole quando manifesta l'integrale condivisione dell'operazione. Il Comitato può esprimere un parere negativo o condizionato a rilievi, formulati nel parere stesso. Gli effetti del parere a seconda se sia favorevole, negativo o condizionato a rilievo sono disciplinate nelle procedure adottate dalla Banca ai sensi dell'articolo 2391-bis del Codice civile e dell'articolo 53, comma 4-*quater* del TUB.

#### Articolo 17 - Riservatezza.

1. I Componenti del Comitato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
2. I Componenti del Comitato si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi diversi dall'esercizio delle funzioni del Comitato, salvi i casi di informazioni legittimamente richieste dalle competenti autorità.

#### Articolo 18 - Modifiche del Regolamento.

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato e previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

#### Articolo 19 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento, il funzionamento del Comitato è regolato, a seconda delle caratteristiche dell'operazione e del settore normativo cui essa è assoggettata da:

- articolo 2391–bis del Codice civile;
- articolo 53, comma 4-*quater* del TUB, dalle relative disposizioni amministrative di esecuzione (Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010 e successive modifiche, Titolo V – Capitolo 5 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale delle Banche);
- Procedura per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate adottata da Credito Bergamasco;
- Regolamento sulle Procedure e sulle Politiche dei controlli in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.